

## Regolamento settore IAF 28

### INDICE

1 DESCRIZIONE DELLA SOCIETA' .....	4
2 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....	4
3 RIFERIMENTI .....	5
4 PRIORITÀ DI VALIDITÀ .....	5
5 TERMINI E DEFINIZIONI .....	5
6 CONDIZIONI GENERALI .....	7
7 DOVERI E DIRITTI .....	8
<b>7.1.1 Doveri Generali</b> .....	8
<b>7.1.2 Doveri relativi all'Uso della Certificazione e dei Marchi di CERTIFICA</b> .....	9
<b>7.1.3 Doveri Relativi all'Audit</b> .....	9
<b>7.1.4 Doveri specifici aggiuntivi per il settore IAF 28</b> .....	9
7.2 Diritti dell'Organizzazione .....	10
7.3 Doveri di CERTIFICA .....	10
7.4 Diritti di CERTIFICA .....	11
CERTIFICA si riserva il diritto di: .....	11
8 PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE .....	12
8.1 Domanda di Certificazione .....	12
8.2 Restituzione dell'offerta e conferma d'ordine .....	12
8.3 Modifiche al contratto .....	12
8.4 Audit Preliminare .....	12
8.5 Pianificazione della VI .....	13
8.6 Audit iniziale di certificazione .....	13
Audit di Certificazione in Organizzazioni del Settore IAF 28 .....	14
9 RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ .....	16
9.1 Funzione Tecnica di Delibera (Comitato di Delibera) .....	16
9.2 Funzione dell'Imparzialità, di Indirizzo e Supervisione delle Attività di Certificazione .....	17
9.3 Iscrizione dell'Azienda nell'Elenco delle Organizzazioni Certificate da CERTIFICA .....	17
10 ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA (STANDARD E SUPPLEMENTARE) .....	18
10.1 Audit di Sorveglianza .....	18
10.2 Mantenimento della certificazione .....	19
10.3 Verifiche ispettive supplementari .....	19
11 RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE .....	19
11.1 Pianificazione dell'Audit Rinnovo della Certificazione .....	19
11.2 Audit di Rinnovo .....	20
11.3 Informazioni per il Rilascio del Rinnovo della Certificazione .....	21
12 AUDIT SPECIALI .....	21
12.1 Estensione del campo di applicazione .....	21
12.2 Audit con breve preavviso .....	21

## Regolamento settore IAF 28

---

12.2 Audit senza preavviso .....	22
12.3 UTILIZZO DI EVIDENZE DOCUMENTALI .....	22
13 SOSPENSIONE, REVOCA O RIDUZIONE DELLO SCOPO DI CERTIFICAZIONE.....	23
13.1 Sospensione della Certificazione .....	23
13.2 Revoca .....	24
13.3 Riduzione .....	24
13.4 Rinuncia della certificazione .....	25
14 MODIFICHE ALLA CERTIFICAZIONE .....	26
14.1 Notifica di Modifiche alle Norme per la Certificazione dei Sistemi di Gestione da Parte di CERTIFICA .....	26
14.2 Notifica di Modifiche al Regolamento da Parte di CERTIFICA.....	26
14.3 Notifica di Modifiche Apportate dall'Organizzazione Certificata...	26
15 TRASFERIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI.....	27
16 TARIFFE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO .....	28
16.1 Tariffe .....	28
16.2 Condizioni di pagamento .....	28
17 USO DEL MARCHIO E DEL CERTIFICATO .....	28
18 RISERVATEZZA.....	28
19 RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI .....	29
19.1 Ricorsi.....	29
19.2 Reclami e segnalazioni .....	29
19.3 Contenziosi .....	30
20 GESTIONE DI CASI PARTICOLARI.....	31
20.1 Cessione di Ramo d'Azienda.....	31
20.2 Conferimento in Toto d'Azienda.....	31
20.3 Variazioni di scarsa rilevanza sulla certificazione .....	31
<b>20.3.1 Cambio di denominazione sociale .....</b>	<b>31</b>
<b>20.3.2 Cambio di Sede .....</b>	<b>31</b>
<b>Cambio di Sede Legale .....</b>	<b>31</b>
<b>Cambio di Sede Operativa.....</b>	<b>31</b>

**Regolamento settore IAF 28**

---

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	APPROVATO
03	09/12/2022	Aggiornamento generale	F.Lubrano	S. Scutiero
02	31.03.2021	Chiusura rilievo Accredia	L. Esca	S. Scutiero
01	16/12/2019	Inserimento del valore del fatturato medio tra imprese di costruzione ed impiantistica	L. Esca	F.Lubrano
00	30/05/2019	Trasferimento del riconoscimento in accreditamento di ACCREDIA per il settore EA 28, "Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi".	F.Lubrano	S. Scutiero

## Regolamento settore IAF 28

---

### 1 DESCRIZIONE DELLA SOCIETA'

Certifica S.r.l. è un organismo di valutazione, ispezione e certificazione. Certifica S.r.l. è una società di capitale con sede in Bacoli (NA), alla via Petrarca n. 15.

### 2 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento, che integra quello generale, definisce le condizioni che un richiedente deve soddisfare per ottenere/mantenere la certificazione rilasciata da Certifica, precisandone gli adempimenti.

Lo scopo è quello di garantire che:

- ❖ l'accesso alla certificazione sia aperto a tutti coloro che ne facciano richiesta in osservanza al presente Regolamento, senza che siano applicate politiche o procedure discriminatorie per impedire o limitare l'accesso alla certificazione. In particolare, al fine di evitare discriminazioni di carattere finanziario ed economico o relative alle dimensioni dell'Organizzazione o all'appartenenza a particolari associazioni, Certifica utilizza un "Tariffario" in cui sono descritte le condizioni economiche applicate. Tale documento è sottoposto alla verifica del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità (di cui si dirà brevemente al successivo § 9.3) a garanzia di politiche e strategie non discriminatorie ed imparziali;
- ❖ i criteri con cui sono valutati i sistemi di gestione delle Organizzazioni siano chiaramente definiti. Nei casi in cui per particolari caratteristiche del settore o del prodotto/servizio fornito dall'Organizzazione siano necessari chiarimenti circa l'applicazione delle norme, questi sono formulati da un Comitato di Delibera composto da esperti e supervisionato dal Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità.

Il Certificato è il documento con il quale la società attesta che l'Organizzazione richiedente opera con un Sistema di Gestione conforme ad una Norma di riferimento.

CERTIFICA non fornisce alle Organizzazioni assistenza per l'attuazione e la manutenzione di sistemi di gestione, quindi, non offre o fornisce prestazioni di consulenza di alcun genere, compresi i servizi di auditing interni, né dispone di strutture collegate che svolgano tale attività. A tal proposito CERTIFICA dichiara espressamente di disconoscere l'attività di soggetti che pubblicizzino i propri servizi come tali da facilitare il conseguimento delle sue certificazioni o come correlati all'attività certificativa e si impegna a perseguire nei modi che riterrà più opportuni comportamenti di tal genere posti in essere da persone fisiche e/o giuridiche di cui venga in qualsiasi modo a conoscenza, inoltre, non pubblicizza servizi e/o prodotti di alcuna società. Infine, CERTIFICA non ha collegamenti con alcuna società di consulenza; l'utilizzo di auditor esterni appartenenti o titolari di società di consulenza viene preso in considerazione all'interno del Documento di Valutazione dei rischi e tenuto sotto controllo facendo firmare loro, come del resto a tutto il personale interno/esterno (Comitati compresi), un preciso impegno alla riservatezza, assenza di conflitti di interesse ed assenza di rapporti con l'Organizzazione da verificare, antecedenti e successivi ai tre anni. Sull'applicazione del presente Regolamento sorveglia il Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità. Esso è composto e designato secondo il Regolamento generale di CERTIFICA.

CERTIFICA è una Società di capitale che attinge le proprie risorse dal mercato con l'attività di certificazione.

Ai fini di una corretta informativa al mercato, CERTIFICA rende pubblicamente accessibili (attraverso il sito o rispondendo direttamente su richiesta) le seguenti informazioni:

- il Regolamento di certificazione;
- la Politica di CERTIFICA;
- il Regolamento per l'uso del Marchio;
- il questionario informativo;
- l'Elenco delle Organizzazioni Certificate;
- informazioni relative alle attività di certificazione;
- schemi di certificazione;
- sedi per area geografica in cui opera;
- dichiarazione di imparzialità;
- policy aziendale.

Tutte le informazioni riportate sulla pagina web di CERTIFICA sono gestite in modo controllato e la veridicità dei dati viene periodicamente accertata.

## Regolamento settore IAF 28

### 3 RIFERIMENTI

La norma principale di riferimento è la UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, "Valutazione della conformità. Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione". Altridocumenti di riferimento applicabili sono:

- RG-16 rev.03 - Regolamento per il riconoscimento di Organismi Accreditati da altri Enti di Accredimento firmatari degli Accordi EA MLA - Parte Generale.
- RG-16-01 rev.01 - Regolamento per il riconoscimento di Organismi Accreditati da altri Enti di Accredimento firmatari degli accordi EA MLA, per il rilascio di Certificazioni di Conformità alla norma uni EN ISO 9001 (documento ACCREDIA RT-05rev. 02).
- RT-05 rev.02 - Prescrizioni per l'accredimento degli Organismi operanti la valutazione e certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi (sett. IAF 28).
- D.M. 37/2008 – Normativa sulla certificazione degli impianti.
- D. Lgs. 50/2016 – Testo Unico sugli Appalti Pubblici
- D. Lgs. 81/2008 – Testo Unico Sicurezza sui Luoghi di Lavoro.
- D.P.R. 445/2000 – Normativa in materia di autocertificazioni ecc.
- Reg. 305/2011/CE – Regolamento sulla commercializzazione dei prodotti da costruzione
- ISO 9001:2015
- Manuale Qualità di CERTIFICA

### 4 PRIORITÀ DI VALIDITÀ

In caso di difforme interpretazione valgono nell'ordine:

- ❖ regolamento comunitario;
- ❖ legislazione nazionale;
- ❖ legislazione regionale;
- ❖ legislazione locale;
- ❖ norme EN (applicate secondo EA/IAF) e/o ISO/IEC (applicate secondo EA/IAF);
- ❖ guide ISO/IEC, norme nazionali.

### 5 TERMINI E DEFINIZIONI

Le definizioni relative ai termini utilizzati per le attività riguardanti la certificazione dei Sistemi di Gestione sono quelle riportate nelle relative norme di riferimento, con le seguenti precisazioni:

- **Attività:** tipologia di intervento associato ad una o più opere.  
Nell'ambito delle attività si distinguono:
  - attività complesse (progettazione, costruzione, installazione, ecc.);
  - attività affini e coerenti (manutenzione, ristrutturazione, ecc.).
- **Tipologia di opera:** oggetto interessato dall'attività (edifici civili, strade, ponti, impianti, ecc...)
- **Processo realizzativo di un'opera:** l'insieme di attività associate a tipologie di opera volte all'analisi, pianificazione e realizzazione degli obiettivi a partire da specifiche richieste del mercato (es. progetto, contratto, bando, invito), in tutte le sue caratteristiche e fasi evolutive, nel rispetto di precisi vincoli (contesti, tempi, costi, risorse, scopi);
- **Macrotipologia:** raggruppamento di processi realizzativi interessati da attività (complesse/affini e coerenti) associate a più tipologie di opere che vengono identificate con una ampia terminologia, tipo "opere di ingegneria civile, infrastrutturale per la mobilità, di impiantistica tecnologica..."
- **Organismo di Certificazione riconosciuto (Odc):** Organismo riconosciuto da ACCREDIA ad operare nel settore costruzioni IAF 28, in ambito nazionale, in conformità al presente Regolamento Tecnico (Reg.CE N. 765/2008 Capo 1, Art. 2, Comma 13).
- **Gruppo di Audit (GVI):** Gruppo di Audit incaricato dall'Organismo per eseguire la valutazione del Sistema di Gestione dell'Organizzazione.
- **Organizzazione:** Termine utilizzato per indicare l'azienda che fornisce un prodotto o un servizio.
- **Sorveglianza:** Attività mediante la quale l'Organismo verifica il mantenimento della conformità del Sistema di Gestione ai requisiti specificati.
- **Valutazione:** Attività mediante la quale l'Organismo si accerta che l'Organizzazione operi in conformità al modello di Sistema di Gestione di riferimento.

## Regolamento settore IAF 28

---

- **Verifiche ispettive supplementari:** Attività eventualmente necessaria per accertarsi dell'attuazione e dell'efficacia delle azioni correttive proposte dall'Organizzazione, il riesame della pratica ecc.

### **Classificazione dei rilievi:**

**Non Conformità:** si tratta di situazioni tali per cui risulta una grave deficienza del Sistema di Gestione e/o una riduzione della capacità dell'Organizzazione di assicurare i controlli dei processi e/o del prodotto fabbricato e/o del servizio erogato; il mancato rispetto di uno o più requisiti di sistema e/o del presente regolamento; situazioni che possono portare all'erogazione di servizi non conformi a requisiti e/o a leggi ad essi applicabili; completa assenza e/o non considerazione di uno o più requisiti di sistema; una non conformità minore che risulta persistere nel tempo. Possono verificarsi, altresì situazioni tali per cui risulta una sostanziale deficienza del Sistema di Gestione che, comunque, non porta ad un'evidente situazione incontrollata dei processi e/o del prodotto fabbricato e/o servizi erogati; il parziale mancato rispetto di uno o più requisiti di sistema e/o del presente regolamento; considerazione parziale e/o limitata di uno o più requisiti di sistema.

**Osservazione:** si tratta di situazioni che possono generare dubbi sul soddisfacimento di requisiti secondari (formali, di interpretazione della normativa di riferimento e/o nella formalizzazione delle registrazioni), tali comunque da non generare dubbi sulla capacità dell'Organizzazione di assicurare i controlli dei processi e/o di fornire un prodotto/servizio conforme ai requisiti; a giudizio dell'Auditor meritano maggiore attenzione in quanto, se non adeguatamente gestiti, possono degenerare in una situazione di non conformità; pur non evidenziando un sostanziale difetto rispetto ai requisiti di sistema, possono comunque influenzare l'efficienza del sistema e possono considerarsi come spunti per attività di miglioramento del Sistema di Gestione dell'Organizzazione.

I rilievi classificati come Non Conformità e/o Osservazioni devono essere riesaminati dall'Organizzazione sottoposta a verifica al fine di individuare un adeguato piano di gestione che comprenda la correzione (ove applicabile), un'analisi delle cause e un'Azione Correttiva relativa alle cause individuate, nonché la tempistica di attuazione. In caso di emissione di Non Conformità in sede di audit di Certificazione o Rinnovo il rilascio del Certificato è precluso fino alla verifica dell'efficacia, da parte del RGV della correzione e dell'Azione Correttiva proposta dall'Organizzazione. Tale verifica, in base alla carenza evidenziata nel Rapporto di NC e alla causa e relativa correzione e Azione Correttiva proposta dall'Organizzazione, può essere visionata su base documentale (non oltre i 3 mesi dall'audit) o attraverso una verifica supplementare di follow-up.

Il rilascio di una NC in Sorveglianza non interrompe automaticamente il mantenimento della Certificazione, ma sarà cura del RGV e del Comitato di Delibera, valutare il provvideminto in base alla natura della carenza e alla correzione e Azione Correttiva proposta.

In caso di rilascio di Osservazioni, l'attuazione della correzione e l'efficacia dell'Azione Correttiva proposta sarà valutata nell'audit successivo.

L'analisi delle cause, il trattamento e l'eventuale Azione Correttiva deve essere comunicata e formalizzata dall'Organizzazione al RGV o in sede di riunione di chiusura o inviata al GVI o alla Segreteria Tecnica di Certifica, che avrà cura di inviarla al RGV e/o al Direttore di Certifica, entro e non oltre i 15 giorni dall'esecuzione della verifica.

**Commento:** rilievo emesso che non è conseguente al riscontro di una situazione oggettiva di mancato o carente soddisfacimento di un requisito, ma è finalizzato a prevenire che tale situazione si verifichi (in quanto potenzialmente realizzabile) e/o a fornire indicazioni per il miglioramento delle prestazioni dell'Organizzazione.

Il rilascio di commenti non prevede l'individuazione di piano di gestione relativo alla correzione, ma può essere recepito o meno da parte dell'Organizzazione

## Regolamento settore IAF 28

---

### 6 CONDIZIONI GENERALI

L'Organizzazione, per attivare l'iter di certificazione, deve:

- Accettare il presente Regolamento;
- Disporre ed applicare da almeno tre mesi un sistema di gestione per la qualità documentato, conforme ai requisiti della norma ed a quelli cogenti applicabili;
- aver effettuato almeno un riesame della direzione ed un audit interno completo su tutti i processi e/o attività;
- non avere procedimenti giudiziari in corso o condanne passate in giudicato per responsabilità da prodotto difettoso;
- la certificazione ed il suo mantenimento (vedi § 9, 10 e 11) sono subordinati al regolare pagamento degli importi definiti nell'Offerta.

Con l'accettazione del presente Regolamento, l'Organizzazione conviene che:

- non può essere attribuita a CERTIFICA nessuna responsabilità, nel caso di danni a terzi, arrecati dalla propria attività o dai propri prodotti/servizi e/o nel caso di violazioni di obblighi di legge;
- le attività svolte da CERTIFICA in merito alla certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità non sono in alcun modo alternative a quelle intraprese dalle autorità pubbliche;
- non potrà essere addotta verso CERTIFICA nessuna responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati e informazioni, come pure nel caso che gli stessi non corrispondano alla reale situazione aziendale.

## Regolamento settore IAF 28

### 7 DOVERI E DIRITTI

#### 7.1.1 Doveri Generali

Premesso che la certificazione da parte di CERTIFICA non implica diminuzioni di responsabilità dell'Organizzazione rispetto agli obblighi contrattuali con i propri Clienti o rispetto alle leggi applicabili al prodotto/servizio offerto, l'Organizzazione richiedente la certificazione deve:

1. accettare quanto indicato nel presente Regolamento;
2. rispettare le prescrizioni del presente Regolamento e di ogni sua successiva revisione trasmessa da CERTIFICA;
3. rispettare, ai fini dei requisiti di prodotto, le leggi ed i regolamenti cogenti;
4. (eventuale) specificare nel Manuale il campo di applicazione del sistema di gestione, i requisiti esclusi con le relative motivazioni ed i processi affidati all'esterno (outsourcing);
5. consentire nel periodo di validità del contratto lo svolgimento degli audit nel momento più significativo per l'attività da certificare e/o certificata (es.: il periodo estivo per gli alberghi, le terme, raccolta di prodotti ortofrutticoli, in concomitanza con lo svolgimento di un corso per gli enti di formazione, durante l'anno scolastico per le scuole e servizi all'infanzia, ecc.);
6. operare conformemente ai requisiti della certificazione e nell'ambito del sistema di gestione descritto nella documentazione approvata da CERTIFICA;
7. fornire e mantenere aggiornata tutta la documentazione richiesta da CERTIFICA;
8. informare preventivamente per iscritto CERTIFICA di trasferimenti di proprietà, variazioni di indirizzi, apertura di nuove sedi, cambi di denominazione sociale e comunque di ogni variazione dei dati indicati nel Questionario Informativo che una volta compilato e sottoscritto dall'Organizzazione ha la valenza di Domanda di Certificazione;
9. comunicare preventivamente a CERTIFICA l'intenzione di modificare il sistema di gestione e quindi dell'eventuale Manuale. Eventuali modifiche al sistema di gestione possono essere di tipo puramente formale, quali ad esempio variazione dei numeri telefonici o fax, o di tipo sostanziale, quali ad esempio:
  - modifiche organizzative (N° addetti), modifiche delle modalità operative, del sistema di gestione e dei processi;
  - estensione/riduzione del sistema di gestione per la qualità a nuovi prodotti/servizi o a nuove unità produttive;
  - modifica della normativa di riferimento;
  - modifiche legate ad aspetti legali, commerciali, cambio di sede legale e/o operativa, indirizzi di contatto e siti, denominazione sociale, tipologia societaria, cambi di proprietà.

Nei casi 8) e 9) l'Organizzazione intestataria del certificato è tenuta a comunicare formalmente a CERTIFICA le modifiche che intende apportare.

Dopo la valutazione CERTIFICA autorizzerà le modifiche o fornirà indicazioni su come procedere.

In base alle informazioni ricevute, valuterà se:

- 1) i cambiamenti apportati non inficiano le condizioni di certificazione e pertanto si riserva di controllarne la conformità alle norme di riferimento in occasione della prima visita di sorveglianza periodica;
- 2) I cambiamenti effettuati alterano le condizioni di certificazione e perciò richiedono l'effettuazione di un audit di valutazione o sorveglianza supplementare;
- 3) i cambiamenti effettuati sono di portata tale da richiedere una nuova certificazione del sistema (per i dettagli vedere i successivi paragrafi 14 e 20).
- 4) L'eventuale Manuale e gli eventuali documenti coinvolti nelle modifiche devono essere forniti a CERTIFICA nel termine massimo di 30 giorni lavorativi dopo l'autorizzazione alle modifiche stesse da parte di CERTIFICA
- 5) comunicare la normativa volontaria e cogente applicabile;
- 6) rendere e mantenere conformi i prodotti/servizi a tutti i requisiti di legge e di natura cogente applicabili al settore;
- 7) comunicare tempestivamente a CERTIFICA tutte le situazioni difformi rilevate da qualsiasi Autorità di controllo nonché eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc. relative all'oggetto della certificazione;
- 8) comunicare immediatamente e mantenere aggiornato CERTIFICA, pena la revoca della certificazione, circa eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso riguardanti l'oggetto della certificazione, fatti salvi i limiti imposti dalla legge. A tale proposito, CERTIFICA comunicherà tale informazione al Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità;
- 9) fornire il nominativo dei consulenti che hanno progettato, realizzato e mantenuto il sistema di gestione;



## Regolamento settore IAF 28

---

- 10) garantire la completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione degli auditor di CERTIFICA;
- 11) accettare, a suo carico, gli eventuali audit di sorveglianza supplementari che si rendessero necessari (vedasi §10.3);
- 12) soddisfare i requisiti riguardanti la registrazione dei reclami e la riservatezza;
- 13) consentire audit con breve preavviso, nei casi previsti al § 12.2 del presente Regolamento.

### 7.1.2 Doveri relativi all'Uso della Certificazione e dei Marchi di CERTIFICA

L'Organizzazione è tenuta a utilizzare il marchio e il certificato in accordo ai requisiti definiti nel "Regolamento per l'uso del marchio" disponibile sul sito e nella procedura dedicate (termini e condizioni generali).

### 7.1.3 Doveri Relativi all'Audit

L'Organizzazione richiedente la certificazione deve:

1. garantire l'accesso degli auditor di CERTIFICA in condizioni di sicurezza a tutte le aree aziendali dove vengono svolti processi rilevanti per l'oggetto della certificazione e permettere l'intervista del proprio personale coinvolto. In assenza di disposizioni cogenti il cliente si impegna a fornire un'informativa completa e dettagliata dei rischi specifici dell'ambiente in cui devono agire gli auditor di CERTIFICA;
2. garantire l'accesso al personale di CERTIFICA in addestramento ed in supervisione;
3. garantire l'accesso agli auditor di ACCREDIA in caso di VA, previa trasmissione da parte di CERTIFICA, dei loro nominativi e della lettera di presentazione;
4. attuare, nei tempi previsti, le correzioni/azioni correttive decise per rimuovere effetti/cause delle non conformità.
5. l'Organizzazione deve tenere una registrazione ordinata dei reclami ricevuti, nonché delle azioni intraprese per correggere le cause che hanno motivato tali reclami. CERTIFICA ha facoltà di accedere ai singoli reclami, consultarli e valutarne la corretta gestione.

### 7.1.4 Doveri specifici aggiuntivi per il settore IAF 28

Oltre a quanto riportato nei §§ 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, in riferimento al sett. EA 28 (imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi), l'organizzazione richiedente la certificazione deve rispettare quanto richiesto dai regolamenti in vigore:

1. comunicare a CERTIFICA, attraverso l'apposito modello predisposto dall'Organismo, i cantieri visitabili, indicando le attività e il tempo di percorrenza dalla sede operativa al cantiere;
2. comunicare la normativa volontaria e cogente applicabile, averla a disposizione e dimostrarne la conoscenza;
3. mettere a disposizione, durante l'audit, gli eventuali certificati di regolare esecuzione (o equivalente);
4. mettere a disposizione, durante l'audit, i verbali di collaudo;
5. comunicare a CERTIFICA eventuali prescrizioni della Stazione Appaltante e/o della Direzione dei Lavori;
6. dare evidenza dei contratti in subappalto, qualora autorizzati;
7. specificare nella documentazione del SGQ le modalità adottate per il controllo dei subappalti o delle forniture;
8. mettere a disposizione, durante l'audit, i certificati delle prove sui ferri e cls ad uso strutturale e non;
9. mettere a disposizione, durante l'audit, le certificazioni di conformità e relative qualifiche ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
10. dare evidenza delle certificazioni CE sui prodotti/materiali da costruzione e sugli strumenti di misura (con indicazione della classe);
11. mettere a disposizione, durante l'audit, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cantiere e i PiMUS;
12. dare evidenza, durante l'audit, dei contratti in essere con l'indicazione delle categorie generali (OG) e speciali (OS) a cui fanno riferimento;
13. mettere a disposizione, durante l'audit, i Piani di Qualità e/o di Commessa per la gestione operativa dei contratti;
14. dare evidenza, durante l'audit, della pianificazione, programmazione e aggiornamento delle risorse e delle attrezzature (incluse le apparecchiature di misura adeguate alle necessità di cantiere) sia di proprietà dell'organizzazione, sia acquisite a nolo, in funzione dello sviluppo temporale dei cantieri;
15. in caso di ATI e/o Consorzio stabile, dare evidenza dei nominativi appartenenti all'ATI e/o al Consorzio;
16. comunicare al committente, in caso di Audit in cantiere, i nominativi degli auditor per ricevere le relative autorizzazioni;
17. per il settore IAF28, rendersi disponibile allo svolgimento della verifica di Market Surveillance secondo le modalità indicate nella Circolare ACCREDIA N° 1/2016 del 05/01/2016 e nel Documento IAF ID04:12. L'attività è condotta direttamente da personale Accredia presso l'organizzazione.

## Regolamento settore IAF 28

---

### 7.2 Diritti dell'Organizzazione

L'Organizzazione in possesso della certificazione:

1. ha il diritto di dare pubblicità dell'avvenuta certificazione ed utilizzare il marchio di certificazione nei modi che ritiene più opportuni (sulla propria carta intestata, sui propri cataloghi illustrativi, materiale pubblicitario, ecc.) purché rispetti i requisiti del Regolamento per l'uso del marchio, facendo sempre riferimento alla certificazione del sistema di gestione ed ai limiti della certificazione ottenuta;
2. può esprimere un giudizio sul grado di soddisfazione sul servizio ricevuto da CERTIFICA e comunicare per iscritto eventuali reclami che saranno utilizzati per attivare processi di miglioramento del servizio;
3. può chiedere la sostituzione degli auditor di CERTIFICA qualora esistano motivati conflitti di interesse, dandone comunicazione scritta a CERTIFICA nei termini stabiliti dalla comunicazione ufficiale della data di audit;
4. può formulare delle riserve al contenuto dei rilievi riscontrati nel corso dell'audit dandone comunicazione scritta a CERTIFICA;
5. può richiedere di avere a disposizione informazioni di base su ogni membro del gruppo di audit.

### 7.3 Doveri di CERTIFICA

CERTIFICA ha il dovere di:

1. affidare gli audit tramite contratto scritto e questo deve contenere un preciso vincolo che escluda che detti soggetti possano avere prestato attività di consulenza – o svolto qualsiasi altra attività fonte di potenziale conflitto di interessi – nei riguardi delle Organizzazioni oggetto di audit;
2. mantenere aggiornata tutta la documentazione del suo sistema di gestione con particolare riferimento ai documenti destinati ai clienti della certificazione;
3. garantire l'inesistenza di rapporti formali con società di consulenza o singoli consulenti, aventi come oggetto la promozione e commercializzazione dei servizi di certificazione;
4. non promuovere nella maniera più assoluta presso le Organizzazioni richiedenti, i propri auditor o ispettori in qualità di consulenti, né utilizzare suddetti auditor e ispettori in qualsivoglia funzione diversa dalla pura attività valutativa o di altra attività consentita;
5. predisporre formalmente e realizzare un programma annuale (completo di responsabilità, attività, tempi, risorse ed obiettivi quantificabili) di miglioramento della qualità dei prodotti/servizi forniti ai clienti. La consuntivazione deve riportare, tramite indicatori quantificati e controllati, obiettivi raggiunti e scostamenti dagli obiettivi programmati con le relative azioni correttive intraprese;
6. definire e rendere operativa una procedura per la sistematica analisi delle segnalazioni e dei reclami provenienti dal mercato, sia a carico del proprio operato, sia a carico dei soggetti certificati, che prescriva di fornire sempre una chiara ed esauritiva risposta al reclamante. Detta analisi deve avere l'obiettivo di individuare eventuali carenze del sistema, prodotto, persona, rispetto ai riferimenti normativi di certificazione, al fine di intervenire presso le entità interessate, per ottenere le correzioni e le azioni correttive e preventive richieste;
7. sensibilizzare i soggetti in possesso di certificazioni da esso rilasciate sull'importanza della gestione pro-attiva dei reclami e sulla necessità di perseguire obiettivi di miglioramento utilizzando indicatori quantificati e controllabili per migliorare la qualità dei propri processi, prodotti e/o servizi;
8. verificare che il cliente conosca e sia in grado di gestire tutti gli aspetti cogenti connessi al sistema di gestione;
9. informare tempestivamente il cliente dell'eventuale rinuncia/sospensione nel quale ricade la sua certificazione e supportarlo qualora intenda passare ad altro organismo;
10. fare in modo durante gli audit presso l'Organizzazione, che i propri auditor, per quanto possibile, lavorino separatamente al fine di massimizzare l'utilizzo dei tempi di audit. Eventuali esperti tecnici non possono condurre attività ispettive autonomamente;
11. comunicare, qualora ne sia ufficialmente informato, tramite atti ufficiali, al Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità i casi in cui Organizzazioni certificate siano coinvolte in procedimenti giudiziari conseguenti alle leggi sulla responsabilità da prodotto o a violazioni di leggi concernenti i prodotti forniti e/o i servizi erogati o comunque afferenti ai sistemi di gestione oggetto di certificazione;
12. salvo prescrizioni contrarie, evitare la divulgazione a terzi di informazioni relative all'Organizzazione senza il consenso scritto di quest'ultima e comunque, garantire ai sensi delle vigenti normative la correttezza del trattamento dei dati relativi alle attività svolte dal cliente, rispettando quanto previsto al § 18 del presente Regolamento;
13. comunicare all'Autorità competente, ove richiesto/applicabile, lo stato della certificazione;
14. assicurare, in caso di cessazione dell'attività (per fallimento, liquidazione o scioglimento di CERTIFICA), l'adempimento delle obbligazioni connesse con la salvaguardia dei diritti e interessi delle entità certificate, favorendo il trasferimento delle certificazioni ad altro organismo accreditato.

## Regolamento settore IAF 28

---

15. informare preventivamente l'organizzazione da verificare circa la presenza di Ispettori ACCREDIA, provvedendo all'invio della comunicazione ACCREDIA-DC per le verifiche in accompagnamento.

### **7.4 Diritti di CERTIFICA**

#### **CERTIFICA si riserva il diritto di:**

1. verificare nel corso della validità contrattuale che l'Organizzazione rispetti i requisiti generali per la certificazione;
2. evitare che vengano pubblicizzate da soggetti terzi, informazioni erronee su modalità facilitate relative all'emissione di certificazioni da parte di CERTIFICA ed intervenire nel caso in cui si verificano situazioni di questo tipo;
3. utilizzare, oltre agli auditor dipendenti di CERTIFICA stessa, personale appartenente ad Organismi di Ispezione o liberi professionisti per l'effettuazione degli audit, purché iscritto nell'apposito Elenco, nel quale sono registrati solo auditor conformi alle prescrizioni delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2015 e UNI EN ISO 19011. Tali soggetti sono tenuti al rispetto di tutti i doveri propri di CERTIFICA ivi compresi quelli in materia di indipendenza, di conflitto d'interessi e di trattamento dei dati;
4. richiedere all'Organizzazione un pagamento anticipato delle spettanze, nel caso si siano verificati precedentemente dei ritardi nei pagamenti, superiori a trenta giorni (solari);
5. Condurre gli audit, ove motivi di urgenza lo dovessero richiedere, senza il canonico preavviso e quindi riducendo i tempi necessari all'iter di certificazione.

## Regolamento settore IAF 28

---

### 8 PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE

#### 8.1 Domanda di Certificazione

L'Organizzazione interessata alla Certificazione riceve dall'Organismo il "Questionario Informativo". Il Documento è, altresì, disponibile sul sito internet del CAB ([www.certificasistemi.com](http://www.certificasistemi.com)), pertanto il cliente può inviare il Questionario anche autonomamente.

Sulla base di tutte le informazioni, CERTIFICA formula ed invia una offerta economica personalizzata redatta sulla base del tariffario in vigore. Tale documento identifica il settore IAF di appartenenza dell'Organizzazione e definisce il campo di applicazione (scopo) della Certificazione.

A seguito del Riesame della domanda, l'Organismo può decidere di accettare o respingere la Domanda di certificazione. Nel caso che la richiesta venga respinta, l'Organizzazione viene informata delle motivazioni.

La durata della visita presso l'Organizzazione viene determinata conformemente alle prescrizioni IAF (Vedi IAF MD5:2015) e Accredia per il Settore IAF 28 (RT-05), utilizzando il modello predefinito "Tariffario" (F01-02) e sulla base di:

- i requisiti della norma del sistema di gestione applicabile;
- la dimensione e la complessità;
- il contesto tecnologico e legislativo;
- l'affidamento all'esterno di attività incluse nel campo di applicazione del sistema di gestione;
- i risultati degli audit precedenti;
- il numero dei siti e le considerazioni circa siti multipli o con cantieri.

Nel caso di Organizzazioni Multisito, CERTIFICA valuta l'applicabilità del IAF MD1:2018, Mandatory Document for the Certification of Multiple Sites Based on Sampling, identificando con la collaborazione dell'Organizzazione, e prima dell'emissione dell'Offerta, la complessità e la scala delle attività oggetto di certificazione e le differenze tra i vari siti per determinare il livello di campionamento.

Le sedi operative diverse dalla sede principale sono campionate e/o scelte conformemente alle prescrizioni IAF (MD1:2018). CERTIFICA sviluppa un programma di campionamento atto a garantire un audit adeguato del sistema di gestione. La motivazione del piano di campionamento viene consegnata ai clienti.

#### 8.2 Restituzione dell'offerta e conferma d'ordine

Per il prosieguo dell'iter di certificazione il richiedente dovrà inviare a CERTIFICA:

- l'offerta di certificazione timbrata e firmata;
- il certificato d'iscrizione C.C.I.A.A. in data non anteriore a 6 mesi o altro documento equivalente;
- l'elenco delle commesse (comprensivo di tutte le informazioni necessarie per una corretta ed esaustiva analisi, quali durata, importo e tipologia dei lavori), ricadenti nel campo di applicazione, gestite e/o in gestione nell'ultimo triennio.

La firma per accettazione dell'offerta di certificazione costituisce, altresì, l'accettazione da parte dell'organizzazione del Regolamento.

L'offerta firmata ha valenza di contratto la cui durata è a tempo indeterminato, fino alla eventuale rinuncia della certificazione mediante comunicazione scritta (Cfr. § 13.4). I costi restano quelli definiti in sede di stipula del contratto iniziale, ma soggetti ad aggiustamenti sulla base del tasso d'inflazione ISTAT dell'anno precedente.

La Conferma d'Ordine che la Segreteria invia all'Organizzazione, contiene gli estremi per l'avvio dell'iter di certificazione compreso il numero di contratto/commessa assegnato che identificherà anche la pratica di certificazione, i nominativi del Gruppo di Verifica Ispettiva incaricato della valutazione e la durata delle fasi di valutazione.

L'Azienda può presentare ricorso, entro 3 giorni lavorativi, contro la designazione di un membro o dell'intero Gruppo di Valutazione motivandone le ragioni.

Se le obiezioni vengono ritenute valide l'Organismo ricostituisce il gruppo di audit.

In caso di urgenza, manifestata dal cliente, CERTIFICA può derogare sui tempi concessi per la ricusazione dei componenti del Gruppo di Valutazione, indicando sulla Conferma d'Ordine:

*"Data l'urgenza da voi manifestata per l'effettuazione della verifica di certificazione, la composizione del Gruppo di Valutazione s'intende da Voi accettata immediatamente".*

La SGT provvede all'archiviazione del documento nella pratica del richiedente.

#### 8.3 Modifiche al contratto

Le modifiche al contratto intervenute successivamente alla conferma d'ordine sono valutate da CERTIFICA, riesaminate e prese in carico con ulteriore lettera di conferma all'Organizzazione.

#### 8.4 Audit Preliminare

Nel caso in cui l'Organizzazione chieda lo svolgimento di un Audit preliminare, non sono previste le 2 fasi, ma restano del tutto invariati i contenuti dell'attività di Audit.

Tale audit viene svolta a titolo oneroso e non può essere ripetuta nel tempo.

## Regolamento settore IAF 28

---

La durata dell'audit preliminare viene fissata in 1 giorno per aziende con un numero di dipendenti inferiore o pari a 50 e 2 giorni per organizzazioni di dimensioni maggiori.

Le eventuali Non Conformità Gravi e/o Minori rilasciate, non precludono e non condizionano lo svolgimento del successivo Audit di Valutazione, in quanto non saranno oggetto di verifica.

I risultati del Pre-Audit sono documentati ma non vengono considerati ai fini del primo Audit atto al rilascio della certificazione.

### 8.5 Pianificazione della VI

Il Responsabile del Gruppo di Audit, ricevuto l'incarico, concorda le date con l'Organizzazione e con gli altri componenti del GVI e in collaborazione con CERTIFICA e con gli altri componenti del Gruppo, predispone un piano provvedendo, inoltre, all'assegnazione degli incarichi al GVI, in base alle specifiche competenze.

Il Responsabile trasmette i risultati della pianificazione "Piano di Audit" a CERTIFICA il quale dopo approvazione provvede ad inviarlo all'Organizzazione al fine di informarla delle modalità di conduzione e di programmazione delle attività di audit.

L'Organizzazione comunica immediatamente a CERTIFICA ogni eventuale obiezione al piano di audit. Tali obiezioni devono essere risolte fra RGVI, Organizzazione e CERTIFICA prima di dare inizio alla VI.

Le attività riportate nel "Piano di Audit" riguardano:

- a) l'esame e la verifica della struttura, delle politiche, dei processi, delle procedure, delle registrazioni e dei relativi documenti dell'organizzazione cliente, pertinenti al sistema di gestione;
- b) la verifica che questi soddisfino tutti i requisiti applicabili al campo di applicazione previsto della certificazione;
- c) la verifica che i processi e le procedure siano predisposti, attuati e mantenuti efficacemente attivi, al fine di costituire la base per la fiducia nel sistema di gestione del cliente;
- d) la segnalazione al cliente, affinché attui le opportune azioni, di ogni incongruenza fra la politica, gli obiettivi ed i traguardi del cliente stesso (coerentemente alle attese della norma del sistema di gestione applicabile o di altro documento normativo) ed i risultati ottenuti.

Il piano riporta inoltre l'assegnazione degli incarichi al GVI, in base alle specifiche competenze e le funzioni dell'Organizzazione coinvolte.

### 8.6 Audit iniziale di certificazione

L'Audit iniziale di certificazione del Sistema di Gestione dell'Organizzazione viene condotto su due fasi: Fase 1 e Fase 2.

#### Fase 1

L'attività è svolta presso la sede dell'Organizzazione ed ha inizio con una riunione di apertura, cui partecipano la Direzione ed i Responsabili dell'Organizzazione per concordare le finalità e le modalità dell'Audit e confermare il Piano inviato.

La fase 1 comprende:

- a) la verifica della documentazione compreso l'eventuale esame del Manuale,
- b) la valutazione della localizzazione e delle condizioni particolari del sito e uno scambio di informazioni con il personale dell'Organizzazione, al fine di verificare il grado di preparazione per la Fase 2,
- c) il riesame dello stato e della comprensione del cliente riguardo i requisiti della norma, in particolare in relazione alla identificazione di prestazioni chiave o di aspetti, processi, obiettivi e funzionamento significativi del sistema di gestione,
- d) la raccolta delle informazioni relative al campo di applicazione del Sistema di Gestione, ai processi, alla/e localizzazione/i del cliente, agli aspetti legali e regolamentari, inclusa la conferma delle informazioni fornite all'OdC dall'azienda, (ad es. il numero di dipendenti dichiarato);
- e) il riesame dell'assegnazione delle risorse per la fase 2, concordando con il cliente i dettagli della Fase 2, con la conferma o la variazione degli eventuali cantieri;
- f) la pianificazione dell'audit di Fase 2, acquisendo una sufficiente conoscenza del sistema di gestione e delle attività del sito del cliente, con riferimento ai possibili aspetti significativi la valutazione della criticità dei turni, nel caso l'attività venga svolta su più turni.
- g) la verifica della pianificazione e dell'effettuazione delle Verifiche Ispettive Interne e del Riesame della Direzione.

Le risultanze della Fase 1, comprese le eventuali osservazioni nell'audit di Fase 2 potrebbero essere classificate come non conformità, sono opportunamente documentate e prontamente comunicate all'Organizzazione.

Qualora, per colmare le carenze emerse nello Stage 1, vi fossero modifiche significative che potrebbero avere impatto sul sistema di gestione qualità, il CAB deve contemplare la necessità di ripetere lo Stage 1, in tutto o in parte.

## Regolamento settore IAF 28

---

L'intervallo tra Fase 1 e Fase 2 viene determinato dal RGVI incaricato considerando le esigenze dell'Organizzazione per la risoluzione di eventuali problemi riscontrati durante la Fase 1, e comunicate al Responsabile di Schema.

In seguito alle risultanze dello Fase 1, l'Organismo si riserva la facoltà di modificare modalità e durata di svolgimento della Fase 2.

Il tempo massimo che può intercorrere tra la Fase 1 e la Fase 2 è pari a 6 mesi; oltre tale tempo sarà necessaria la ripetizione della Fase 1.

### Fase 2 (Audit sul Sistema di Gestione)

Lo scopo dell'audit di Fase 2 è di valutare l'attuazione, compresa l'efficacia, del sistema di gestione del cliente. L'audit di Fase 2 viene effettuata presso il o i siti del cliente e presso eventuali cantieri ove sono realizzati i prodotti e/o erogati i servizi oggetto di certificazione e deve riguardare almeno quanto segue:

- le informazioni e le evidenze circa la conformità a tutti i requisiti della norma o di altro documento normativo applicabile al sistema di gestione;
- il monitoraggio, la misurazione, la rendicontazione e il riesame delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi ed ai traguardi fondamentali delle prestazioni stesse (coerentemente alle attese della norma del sistema di gestione applicabile o di altro documento normativo);
- il sistema di gestione del cliente e le prestazioni con riferimento al rispetto delle prescrizioni legali;
- la tenuta sotto controllo dei processi del cliente;
- gli audit interni e il riesame da parte della direzione;
- la responsabilità della direzione per le politiche del cliente;
- i collegamenti fra i requisiti normativi, la politica, gli obiettivi ed i traguardi delle prestazioni (coerentemente alle attese della norma del sistema di gestione applicabile o di altro documento normativo), tutte le prescrizioni legali applicabili, le responsabilità, la competenza del personale, le attività, le procedure, i dati di prestazioni e le risultanze e le conclusioni degli audit interni.

Al termine, il Gruppo di Audit si riunisce per la stesura del rapporto con gli eventuali rilievi.

L'Audit si chiude con una riunione finale tenuta dal RGVI che presenta alla Direzione i risultati dell'Audit e le conclusioni in merito alla rispondenza del Sistema di Gestione dell'Organizzazione al modello di riferimento, precisando le eventuali Non Conformità riscontrate. Al termine della riunione il Responsabile del Gruppo di Audit rilascia il Rapporto che descrive i risultati dell'Audit con le eventuali Non Conformità ed Osservazioni riscontrate.

La presenza di Non Conformità Gravi preclude l'emissione del certificato, pertanto il responsabile del Gruppo di Audit valuta e trascrive sul rapporto se sia necessario un audit supplementare completo, un audit supplementare limitato alla verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle AC o l'invio di evidenze documentali, evidenziando che la sua raccomandazione sarà sfavorevole al rilascio della certificazione.

L'Organizzazione può annotare, sull'apposito spazio del rapporto, le eventuali riserve, osservazioni o suggerimenti sull'operato del GVI e sul servizio svolto o note riguardanti non conformità od osservazioni rilasciate dal Gruppo di Audit. Tali riserve possono essere formulate dall'Organizzazione anche successivamente comunque entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione della visita ed inviate direttamente alla Direzione di CERTIFICA indipendentemente dalla presenza di Non Conformità Gravi, il gruppo di audit può manifestare la necessità di un Audit Supplementare, motivandone le ragioni alla Direzione dell'Organizzazione.

L'Organizzazione è tenuta ad analizzare le cause dei rilievi riscontrati e a comunicare all'OdC, entro 15 giorni solari dalla data dell'audit la proposta relativa alle azioni correttive stabilite, con la tempistica di attuazione.

CERTIFICA analizzerà i contenuti del Rapporto e confermerà o meno la classificazione dei rilievi e le conclusioni del Responsabile del Gruppo di Audit (il rapporto si intende confermato se entro 15 giorni lavorativi non seguono ulteriori comunicazioni all'Organizzazione).

Qualora il Rapporto non fosse confermato, sarà revisionato e ri-trasmesso con una spiegazione su ogni modifica rispetto al precedente Rapporto.

### Audit di Certificazione in Organizzazioni del Settore IAF 28

In conformità al Regolamento Tecnico RT-05, applicabile alle Organizzazioni appartenenti al Settore IAF 28 (imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi), l'Audit di valutazione viene effettuata sia in sede che in cantiere. I tempi di Audit vengono calcolati sulla base dell'Annex A del IAF MD5:2015, considerando l'organico complessivo dell'Organizzazione, comprendente sia quello in sede, sia in cantiere, sia quello coinvolto in attività in outsourcing. Detti tempi vengono incrementati in funzione del numero di cantieri aperti al momento della certificazione e della loro complessità e delle evidenze documentali.

Con riferimento alla determinazione del numero degli addetti, tenuto conto anche della presenza di eventuali subappaltatori, ai fini della determinazione dei giorni uomo di audit, CERTIFICA nella fase del riesame della domanda procederà alla verifica documentata del numero degli addetti, considerando quanto dichiarato dall'organizzazione, mediante opportuno calcolo del rapporto tra il fatturato medio dell'impresa dell'ultimo triennio, riferito allo scopo di certificazione, ed il reddito pro-capite di riferimento del settore determinato convenzionalmente nella misura di €120.000,00 per le opere di costruzioni generali, di €170.000,00 per le opere

## Regolamento settore IAF 28

---

impiantistiche e di €145.000,00 valore medio da utilizzare per aziende che si occupano sia opere di costruzione che di impianti .

La verifica del primo cantiere non viene considerata come tempo aggiuntivo rispetto ai minimi stabiliti dall'Annex A del IAF MD5; per gli eventuali altri cantieri oggetto di audit si ritiene opportuno un tempo congruo per rendere efficace i sopralluoghi. Si considerano tempi aggiuntivi, tutti i tempi di trasferimento al cantiere superiori ad un'ora.

In fase di prima certificazione deve essere sempre verificato almeno un cantiere per ogni attività associata ad una specifica tipologia di opera oggetto di certificazione. Se in uno stesso cantiere sono effettuate lavorazioni significative riconducibili a più attività associate ad una o più tipologie di opere, l'audit presso quel cantiere può essere ritenuto valido per coprire l'insieme delle attività. Nel corso della verifica iniziale deve essere valutato almeno 1 cantiere operativo e significativo.

Per quanto riguarda la valutazione delle "Attività di lavoro esterno", è necessario effettuare almeno una verifica ispettiva di un sito operativo, per ogni attività associata ad una specifica tipologia di opera.

In ogni caso, non è possibile rilasciare certificazioni in assenza di verifiche in cantiere o di attività di lavoro esterno.

La scelta dei cantieri da sottoporre a verifica ispettiva iniziale e relativi aspetti logistici sono definiti dall'OdC in occasione dell'emissione dell'offerta per le attività di certificazione. Ad ogni audit eventuali significativi scostamenti della situazione cantieri dell'organizzazione rispetto alla previsione iniziale devono essere prontamente comunicati all'OdC che deve procedere alla ri-pianificazione delle attività, lasciando adeguate evidenze di quanto deciso.

La verifica in cantiere di un'attività complessa (es. costruzione), consente di inserire nello scopo del certificato attività affini e coerenti (es. ristrutturazione, manutenzione) solo a seguito di valutazione di evidenze documentali.

Una attività associata ad una tipologia di opera oggetto di valutazione può essere verificata tramite l'utilizzo di evidenze documentali in accordo al presente documento.

L'analisi di un'evidenza documentale non implica necessariamente un incremento dei tempi di verifica.

Un'evidenza documentale sostitutiva può essere utilizzata solo nei casi in cui i lavori siano stati ultimati o parzialmente eseguiti; non risulta applicabile nei casi di cantieri non ancora avviati, le cui verifiche sarebbero limitate e pertanto non significative ed efficaci per poter valutare la corretta gestione in qualità del sistema dell'Organizzazione. Le evidenze di cui sopra non devono riguardare processi realizzativi conclusi da oltre 3 anni, salvo eventuali prescrizioni legislative applicabili a specifiche attività.

Evidenze oggettive di una "corretta esecuzione e gestione in qualità" delle opere devono essere fornite al GVI in fase di verifica.

Non è possibile rilasciare certificazioni sulla base di evidenze documentali ed in assenza di verifiche in cantiere o di attività di lavoro esterno.

Un'evidenza documentale sostitutiva non può essere utilizzata nei casi di richiesta di estensione del campo di applicazione della certificazione. L'estensione di una attività associata ad una tipologia di opera può essere concessa solo a seguito di verifica in un cantiere operativo e significativo.



## Regolamento settore IAF 28

---

### 9 RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

#### 9.1 Funzione Tecnica di Delibera (Comitato di Delibera)

Il Comitato di Delibera è l'organo deliberante di CERTIFICA e come tale ha il compito di:

- deliberare le proposte in materia di rilascio, estensione, riduzione della certificazione;
- deliberare sulla sospensione/revoca del certificato per gravi carenze tecniche a seguito di proposta del RGVI (non sono qui comprese le sospensioni richieste dall'organizzazione o disposte da CERTIFICA per mancati pagamenti, mancata disponibilità ad effettuare l'audit di sorveglianza, scadenza dei termini massimi di sospensione, ecc);
- disporre per l'effettuazione di una verifica supplementare;
- modificare le date di attuazione o eventualmente chiedere una modifica nei contenuti delle azioni correttive proposte dall'organizzazione;
- richiedere ulteriori evidenze dell'avvenuta chiusura delle non conformità sia prima che dopo la delibera della pratica.

Il Comitato di Delibera dopo aver preso visione della documentazione, delle risultanze e della conclusione dell'audit, del parere del gruppo di audit, delle correzioni e/o delle azioni correttive dell'Organizzazione, di ogni altra informazione pertinente, (ad es. commenti del cliente o informazioni di dominio pubblico), ecc., delibera la concessione o meno della certificazione del Sistema di Gestione.

Il comitato di Delibera, deputato ad operare nel settore EA 28, è formato da componenti con elevata conoscenza di tutta la normativa applicabile al settore delle costruzioni e dell'impiantistica.

La delibera del Comitato vale come approvazione di quanto proposto, compreso il Programma delle Sorveglianze (il Programma delle Sorveglianze stabilisce i parametri da seguire nella conduzione delle sorveglianze nel corso del triennio di validità del certificato).

Qualora le informazioni a disposizione siano insufficienti per esprimere un giudizio, il Comitato di Delibera può disporre un supplemento d'indagine rinviando la pratica a CERTIFICA che definirà le modalità con cui integrare le suddette informazioni. L'Organizzazione è informata da una comunicazione ufficiale che spiega le ulteriori attività da effettuare.

Quando la certificazione non viene concessa CERTIFICA comunica per iscritto all'Organizzazione le ragioni di tale decisione e l'Organizzazione può presentare ricorso in accordo a quanto previsto nel presente Regolamento.

In caso di certificazione l'Organizzazione riceve un certificato di conformità, mediante qualsiasi mezzo questi scelga. Se non diversamente specificato il certificato sarà fornito su carta.

Il certificato consente di identificare quanto segue:

- o la personalità giuridica dell'Organizzazione oggetto della certificazione (Ragione sociale e codice fiscale);
- o la norma di riferimento (es.: ISO 9001, ISO 14001, ecc.) e/o altro documento normativo utilizzato per l'audit dell'Organizzazione certificata, incluso il numero di edizione e/o revisione;
- o le tipologie di processi (attività svolte) realizzati nell'ambito del sistema di gestione aziendale oggetto di certificazione (progettazione, sviluppo, fabbricazione, installazione, assistenza, ecc.);
- o i risultati delle attività svolte in termini di prodotti forniti e servizi erogati;
- o localizzazione geografica di ogni Organizzazione il cui sistema di gestione è certificato (o la localizzazione geografica della Sede Centrale e di tutti i siti coperti dal campo di applicazione di una certificazione multisito (comprendente di indirizzo completo);
- o eventuali specificazioni e precisazioni necessarie od utili per la migliore definizione degli elementi e dei dati sopra indicati;
- o i riferimenti attinenti alla validità della certificazione in termini di data di emissione del certificato (non può essere antecedente alla data della decisione di certificazione da parte del Comitato di Delibera), estensione o rinnovo, data di emissione corrente e data di scadenza. A tale proposito, la data di rinnovo coinciderà con la data di scadenza antecedente;
- o il nome, l'indirizzo e il logo di certificazione dell'organismo di certificazione; altri marchi possono essere utilizzati, purché non siano ingannevoli o ambigui (cfr. il "Regolamento per l'uso del Marchio");
- o ogni altra informazione richiesta dalla norma e/o da altro documento normativo utilizzato per la certificazione;
- o nel caso di emissione di documenti di certificazione sottoposti a revisione, un mezzo per distinguere detti documenti da quelli precedenti obsoleti;
- o un unico codice di identificazione;
- o firma del Direttore di CERTIFICA

In riferimento al processo di progettazione si precisa quanto segue:

- il processo di progettazione può essere inserito nello scopo del certificato qualora l'Organizzazione dimostri di possedere le competenze e le risorse, interne e/o in outsourcing, previste dalle norme e leggi applicabili;



## Regolamento settore IAF 28

---

- qualora l'attività di progettazione sia svolta per conto di Soggetti terzi, il relativo processo dovrà essere attribuito al settore merceologico IAF 34.

È fatto obbligo di apporre nel Certificato, oltre all'indicazione delle date di prima emissione, emissione corrente e data di scadenza, le seguenti dizioni:

"Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare il n. telefonico 0815237021 o indirizzo e-mail [www.certifcasistemi.com](mailto:www.certifcasistemi.com)".

"Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma ISO 9001 valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05".

"La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell'articolo 84 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili".

Nel caso di delibera di rinnovo entro un anno dalla scadenza, se si vuole mantenere la storicità del certificato riportando anche la data di emissione iniziale, è necessario indicare sul certificato anche il periodo in cui il certificato era scaduto e quindi non valido.

Qualora siano state accettate delle esclusioni di requisiti e/o sia previsto l'affidamento di processi all'esterno (outsourcing), il certificato conterrà la dicitura "Riferirsi all'eventuale Manuale del Sistema di Gestione per i dettagli delle esclusioni ai requisiti della Norma di riferimento e per i processi affidati in outsourcing".

Nel caso in cui il cliente intenda modificare il campo di attività riportato nel certificato deve farne richiesta scritta a CERTIFICA che deciderà, se necessario, di svolgere un ulteriore esame documentale e/o ispettivo.

Insieme al Certificato, la Segreteria invia all'Organizzazione il marchio di CERTIFICA e il Questionario di Soddisfazione del Cliente. In ogni caso, la richiesta di inapplicabilità di alcuni requisiti va idoneamente motivata dall'organizzazione che richiede di essere certificata.

### 9.2 Funzione dell'Imparzialità, di Indirizzo e Supervisione delle Attività di Certificazione

CERTIFICA ha provveduto a dotarsi di un Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità per:

- o affiancare CERTIFICA nello sviluppo delle politiche relative all'imparzialità delle proprie attività di certificazione;
- o contrastare ogni tendenza, da parte di CERTIFICA, che aspetti commerciali o di altra natura, impediscano una congruente ed obiettiva effettuazione delle attività di certificazione;
- o fornire suggerimenti su aspetti che possono influenzare la fiducia nella certificazione, compresi la trasparenza e la percezione del pubblico;
- o condurre un riesame, almeno una volta all'anno, circa l'imparzialità degli audit, delle certificazioni e dei processi decisionali di CERTIFICA.

Altri compiti o attività possono essere affidati al Comitato, purché tali compiti o attività addizionali non ne compromettano il ruolo essenziale di garantire l'imparzialità (es.: la valutazione dei ricorsi. Vedere successivo § 19.1).

Il Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità è l'organo rappresentativo delle parti istituzionali, economiche e sociali interessate alla certificazione e garantisce l'indipendenza, l'imparzialità, la competenza e l'adeguatezza delle risorse impiegate nell'attività di certificazione, per assicurare che:

- o l'equilibrio degli interessi rappresentati sia tale che nessun singolo interesse è predominante;
- o vi sia l'accesso a tutte le informazioni necessarie per consentire al Comitato di svolgere le proprie funzioni (ad es. richiedere di partecipare agli audit in veste di osservatori, compatibilmente con le esigenze di pianificazione dell'Istituto);
- o il Comitato abbia il diritto di intraprendere azioni indipendenti (per esempio, informando le autorità, gli organismi di accreditamento, le parti interessate) qualora l'Amministratore Unico di CERTIFICA non tenga conto dei suoi suggerimenti. Nell'intraprendere azioni indipendenti, il Comitato deve comunque, rispettare i requisiti di riservatezza, di cui al § 18 del presente Regolamento che recepisce il punto 8.5 della norma, relativi all'Organizzazione ea CERTIFICA

### 9.3 Iscrizione dell'Azienda nell'Elenco delle Organizzazioni Certificate da CERTIFICA

A seguito del rilascio della certificazione CERTIFICA rende disponibile l'informazione ufficiale relativa allo stato della certificazione tramite l'iscrizione nell'Elenco delle Organizzazioni Certificate disponibile anche sul sito internet e comunque fornibile su richiesta di terzi. Tale documento è un documento controllato e gestito in accordo alle prescrizioni del sistema di gestione; esso riporta il nome, il documento normativo pertinente, il campo di applicazione e la localizzazione geografica per ogni Organizzazione certificata (o la localizzazione geografica della Sede Centrale e di tutti i siti coperti dal campo di applicazione di una certificazione multisito).

## Regolamento settore IAF 28

### 10 ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA (STANDARD E SUPPLEMENTARE)

#### 10.1 Audit di Sorveglianza

Nel triennio di validità della certificazione, CERTIFICA svolge audit periodici di sorveglianza seguendo il Programma delle Sorveglianze. Gli audit di sorveglianza sono audit su campo condotti generalmente su parte dei requisiti per la certificazione, almeno una volta l'anno, mirati alla verifica del mantenimento dei requisiti specificati dalla norma in base alla quale è stata rilasciata la certificazione, nonché dell'assenza di modifiche intervenute nell'assetto organizzativo dell'organizzazione certificata ed al suo sistema di gestione.

Altre attività di sorveglianza possono comprendere:

- a) richieste da parte dell'organismo di certificazione al cliente certificato circa aspetti attinenti alla certificazione;
- b) riesame delle dichiarazioni del cliente riguardo le proprie attività (per esempio materiale promozionale, sito web);
- c) richieste al cliente di fornire documenti e registrazioni (su mezzi cartacei o elettronici); e
- d) altri mezzi di monitoraggio delle prestazioni del cliente certificato.

La data del primo audit di sorveglianza, successivo alla certificazione iniziale, non deve superare i 12 mesi dalla data di decisione di certificazione.

Nell'arco del periodo di validità del certificato devono comunque essere sottoposte a verifica tutte le aree e i processi.

Nel corso delle singole visite di sorveglianza vengono esaminati gli elementi della normativa scelti per la specifica visita e gli elementi di mantenimento del sistema di gestione, che permettono di valutarne la sua efficacia, che sono come minimo i seguenti:

- o aree ed elementi soggetti a cambiamenti/modifiche;
- o l'efficacia del SGQ nel raggiungere gli obiettivi stabiliti dall'organizzazione;
- o continua tenuta sotto controllo delle attività;
- o l'attuazione dei programmi di miglioramento delle attività e dei prodotti/servizi dell'Organizzazione;
- o verifiche ispettive interne;
- o riesami del SG;
- o trattamenti dei reclami;
- o l'utilizzo dei marchi di conformità e/o di ogni altro riferimento alla certificazione;
- o nel caso di Organizzazioni Multisito, i siti o cantieri diversi dalla sede principale sono campionati e/o scelti conformemente alle prescrizioni della procedura interna "Organizzazioni Multisito" e alle eventuali prescrizioni applicabili a specifici settori;
- o nel caso di aziende del settore IAF 28, la sorveglianza annuale dovrà prevedere almeno una verifica in cantiere/sito, in modo tale che, nell'arco di tempo di validità della certificazione, tutte le tipologie di attività svolte e rientranti nello scopo di certificazione siano sottoposte a verifica;
- o quando applicabile, un riesame delle azioni intraprese a seguito delle correzioni e/o delle azioni correttive/preventive messe in atto dall'Organizzazione a seguito dei rilievi riscontrati nella precedente visita ispettiva.

#### Audit di sorveglianza nel Settore IAF 28

Nel caso di aziende del sett. IAF 28, l'Organizzazione deve fornire all'OdC l'elenco delle commesse (comprensivo di tutte le informazioni necessarie per una corretta ed esaustiva analisi, quali durata, importo e tipologia dei lavori), ricadenti nel campo di applicazione, gestite e/o ingestite nell'ultimo triennio.

Data la particolarità del settore e per tener conto di eventuali periodi di inattività delle imprese coinvolte, le tolleranze sugli intervalli di sorveglianza, possono essere ampliate fino a + tre mesi, limitatamente alle sole attività di cantiere, rispetto all'anno solare previsto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1. Non si potrà comunque andare oltre i 23 mesi previsti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1.

La sorveglianza annuale dovrà prevedere almeno un audit in cantiere/sito, in modo tale che, nell'arco di tempo di validità della certificazione (quindi durante le 2 verifiche di sorveglianza e l'audit di rinnovo), tutti i processi realizzativi rientranti nello scopo di certificazione siano sottoposti a verifica.

Una attività associata ad una tipologia di opera oggetto di valutazione può essere verificata tramite l'utilizzo di evidenze documentali secondo quanto descritto al § Audit di Certificazione in Organizzazioni del Settore IAF 28.

In caso di accertata assenza di cantieri attivi in Italia e all'estero e limitatamente ad una sola possibilità nell'arco del triennio di validità del certificato, CERTIFICA potrà effettuare comunque l'audit di sorveglianza nei tempi sopra indicati, verificando i processi realizzativi mediante l'utilizzo di evidenze significative documentali che possano assicurare la funzionalità ed efficacia del SGQ.

## Regolamento settore IAF 28

---

Dell'avvenuto accertamento della sussistenza di tale condizione particolare (mancanza cantiere) CERTIFICA dovrà comunque mantenere adeguate registrazioni mediante dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante dell'azienda con la seguente clausola:

"Il sottoscritto, consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la sua responsabilità dichiara che i fatti, stati e qualità riportati nella presente comunicazione corrispondono a verità".

### 10.2 Mantenimento della certificazione

La certificazione è mantenuta sulla base di una conclusione positiva da parte del responsabile del gruppo di audit senza ulteriori riesami indipendenti, in quanto:

- per ogni rilievo o altra situazione che possa comportare la sospensione o la revoca della certificazione, CERTIFICA richiede al responsabile del gruppo di audit di segnalare all'OdC l'esigenza di sottoporre alla decisione del Comitato di Delibera il mantenimento o l'eventuale sospensione/revoca della certificazione;
- personale competente di CERTIFICA effettua il monitoraggio delle sue attività di sorveglianza, attraverso l'analisi dei rapporti ricevuti dai propri auditor, per assicurare che le attività di certificazione funzionino efficacemente. Tale monitoraggio viene effettuato con una percentuale di campionamento pari al 20%; evidenza di tale attività viene riportata su apposito documento di controllo.

### 10.3 Verifiche ispettive supplementari

CERTIFICA si riserva il diritto, motivato per iscritto all'Organizzazione certificata, di eseguire visite ispettive supplementari (non programmate) nel corso del periodo di certificazione. Le cause per le quali è possibile effettuare verifiche ispettive supplementari comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- verificare l'attuazione e l'efficacia dei trattamenti (correzioni) delle Non Conformità e delle azioni correttive/preventive messe in atto dall'Organizzazione;
- a seguito di modifiche apportate dall'Organizzazione al proprio Sistema e considerate rilevanti da CERTIFICA;
- decisione del Comitato di Delibera.

Audit supplementari possono essere disposti da CERTIFICA anche nei seguenti casi

- uso improprio del marchio e della certificazione;
- procedimenti giudiziari connessi alla responsabilità da prodotto/servizio difettoso;
- mancato rispetto della normativa cogente;
- estensione della certificazione.

In caso di rifiuto delle verifiche supplementari, senza valide motivazioni, da parte dell'Organizzazione, CERTIFICA può avviare l'iter di sospensione della Certificazione (vedere § 13.1).

Gli audit supplementari e le modalità di conduzione, sono notificati all'organizzazione con congruo anticipo.

Tutte le spese relative alle eventuali verifiche supplementari sono da considerarsi a carico dell'Organizzazione; fanno eccezione le verifiche supplementari a seguito di segnalazioni o reclami che saranno a carico dell'Organizzazione solo nel caso in cui gli stessi siano ritenuti giustificati da CERTIFICA.

## 11 RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE

### 11.1 Pianificazione dell'Audit Rinnovo della Certificazione

La certificazione ha una validità triennale e decorre dalla data di rilascio della certificazione riportata sul certificato di conformità (data della decisione del Comitato di Delibera § 9.1).

E' essenziale, per il mantenimento della validità del certificato di conformità, che:

- ❖ le condizioni che hanno portato alla certificazione restino immutate,
- ❖ le visite di sorveglianza abbiano avuto esito soddisfacente,
- ❖ l'Organizzazione richiedente sia aggiornata con il pagamento dei corrispettivi concordati,
- ❖ non venga fatto uso scorretto della certificazione e del marchio secondo quanto precisato nel "Regolamento per l'uso del Marchio".

Un audit di rinnovo della certificazione è pianificato e condotto per valutare il continuo soddisfacimento di tutti i requisiti della norma del sistema di gestione applicabile o di altro documento normativo. Lo scopo dell'audit di rinnovo della certificazione è quello di confermare la conformità continua e l'efficacia del sistema di gestione nel suo complesso, nonché la continua pertinenza ed applicabilità al campo di applicazione della certificazione.

L'audit di rinnovo della certificazione prende in considerazione le prestazioni del sistema di gestione nell'arco del periodo di certificazione e comprende il riesame dei precedenti rapporti di audit di sorveglianza.

Essendo il contratto a tempo indeterminato, nei casi in cui le informazioni sulla base delle quali vengono emesse le offerte in fase di certificazione possono essere confermate, la pianificazione della visita di rinnovo avviene con le stesse modalità degli audit di sorveglianza.

## Regolamento settore IAF 28

---

Nel caso in cui siano intervenute significative variazioni nel numero di addetti, fatturato medio, nei siti oggetto di certificazione e nelle attività svolte dall'organizzazione certificata, questa è tenuta a comunicarle ad CERTIFICA, al fine di poter procedere con la revisione dell'offerta di certificazione.

Nel caso in cui l'Organizzazione abbia apportato significative variazioni nel sistema di gestione, o siano avvenute variazioni nel contesto in cui il sistema di gestione opera (per esempio modifiche nella legislazione) le attività di audit di rinnovo della certificazione possono avere necessità di un audit di Fase 1. In caso di siti multipli o di certificazioni emesse da CERTIFICA a fronte di più norme di sistema di gestione, la pianificazione dell'audit su campo sarà tale da garantire un'adeguata copertura.

### 11.2 Audit di Rinnovo

Il rinnovo è subordinato all'esito positivo di un nuovo audit su campo completo che accerti quanto segue:

- ❖ l'efficacia del sistema di gestione nella sua globalità, alla luce di modifiche interne ed esterne, e la sua continua pertinenza ed applicabilità al campo di applicazione della certificazione;
- ❖ l'impegno dimostrato a mantenere l'efficacia ed il miglioramento del sistema di gestione al fine di rafforzare le prestazioni complessive;
- ❖ se l'operatività del sistema di gestione certificato contribuisce al conseguimento della politica e degli obiettivi dell'Organizzazione.

L'audit di rinnovo si svolge con le stesse modalità descritte nel presente Regolamento per l'audit di certificazione (§ 8.6 ad eccezione della Fase 1, presente solo in casi particolari). La visita di rinnovo deve essere svolta prima della scadenza del certificato e può essere svolta successivamente solo in casi eccezionali, autorizzati da CERTIFICA, motivati da ragioni oggettive (es.: periodo di chiusura o non attività di tipo stagionale, per terme e campeggi, raccolta di prodotti ortofrutticoli fuori stagione, ecc.).

In questi casi la validità del certificato è prorogata, salvo diversa comunicazione di CERTIFICA, fino alla data del Comitato di Delibera che valuta l'esito dell'audit di rinnovo.

Le proroghe sono formalizzate per iscritto e sono parte integrante del certificato non potendo essere utilizzate disgiuntamente dallo stesso.

In caso di proroga alla validità del certificato l'Organizzazione è automaticamente autorizzata, per lo stesso periodo, ad utilizzare il marchio alle condizioni definite nel Regolamento per l'uso del Marchio.

Quando, durante un audit di rinnovo della certificazione, sono identificati rilievi, i tempi limite per l'attuazione di correzioni e/o azioni correttive devono essere 5 giorni lavorativi prima della scadenza della certificazione, in modo da consentire a CERTIFICA l'effettuazione di tutte le azioni conseguenti, prima della scadenza del certificato.

### Rinnovo in Organizzazioni del Settore IAF 28

In conformità al Regolamento Tecnico RT-05, nelle Organizzazioni appartenenti al Settore IAF 28 (imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi), la verifica di rinnovo dovrà prevedere almeno un audit in cantiere/sito per un processo realizzativo di cui allo scopo di certificazione. CERTIFICA, in tempi congrui rispetto al periodo pianificato, richiede all'Azienda l'elenco delle commesse ricadenti nel campo di applicazione, gestite e/o in gestione nell'ultimo triennio.

Con riferimento ai criteri da seguire in occasione delle verifiche di rinnovo delle certificazioni, CERTIFICA è tenuto a rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni:

- l'audit deve essere effettuato in sede ed in cantiere. I tempi di audit devono essere calcolati sulla base del documento IAF MD 5 "IAF Mandatory Document For Duration of QMS and EMS Audits", considerando l'organico complessivo dei lavoratori dell'Impresa (sede + cantieri). Tali tempi saranno incrementati in funzione della complessità dei cantieri da verificare (es. cantieri con numerose attività appaltate);
- la verifica in cantiere di un'attività complessa (es. costruzione), consente di mantenere nello scopo del certificato attività affini e coerenti (es. ristrutturazione) solo a seguito di valutazione di evidenze documentali;
- non sono ammesse proroghe alle scadenze dei certificati;
- il riesame completo del sistema di gestione per la qualità ai fini della conferma per il triennio successivo, deve essere completato con sufficiente anticipo rispetto alla data di scadenza del certificato.

Nel caso di rinnovo avvenuto a seguito della scadenza della certificazione, l'OdC potrà ripristinare la medesima entro un anno, accertandosi di comunicare nella banca dati di ACCREDIA la data effettiva corrispondente o successiva alla presa decisione di rinnovo (cioè la data di riattivazione del certificato), mentre la data di scadenza resterà quella basata sul ciclo di certificazione precedente.

## Regolamento settore IAF 28

In casi di accertate e gravi difficoltà dell'Organizzazione nel disporre di cantieri operativi in occasione del periodo previsto per la verifica di rinnovo, si richiede che l'OdC effettui comunque la verifica nei tempi previsti (entro la scadenza del certificato), sia pur limitandosi, solo per ciò che attiene le verifiche connesse alle attività di cantiere, alla valutazione dei documenti di registrazione.

Ad esito positivo della verifica nei termini sopra descritti, l'OdC potrà proporre al proprio Comitato di Certificazione, il rilascio del rinnovo della certificazione, subordinandolo ad una verifica di follow-up da compiersi non appena l'Organizzazione avrà comunicato l'avvio di attività di cantiere e comunque entro 6 mesi dal rinnovo della certificazione. Alla scadenza dei 6 mesi concessi per effettuare il followup, prima di procedere con la revoca del certificato, si dovrà procedere con una sospensione per un periodo non superiore ad 1 mese.

Per confermare lo scopo di certificazione, per ciascuna macro-tipologia, i processi realizzativi relativi ad attività complesse, devono essere stati oggetto di verifica almeno due volte in un cantiere operativo. È possibile valutare, nei casi di mancanza di nuove commesse in essere per la specifica macro-tipologia, un'evidenza documentale in sostituzione di un cantiere operativo, nel periodo che intercorre dalla certificazione iniziale al rinnovo o dal rinnovo al rinnovo successivo.

### 11.3 Informazioni per il Rilascio del Rinnovo della Certificazione

Il comitato di Delibera dell'Istituto decide circa il rinnovo delle certificazioni con le stesse evidenze e modalità già descritte precedentemente, con l'ulteriore elemento relativo ai risultati del riesame del sistema nell'arco del periodo di certificazione e sui reclami, effettuato dal Responsabile di Schema.

Il certificato di rinnovo riporterà lo stesso codice di identificazione, aggiornato nella data di emissione corrente la quale coinciderà con la data di delibera del rinnovo e sarà in ogni caso antecedente alla scadenza del precedente certificato.

Indipendentemente dalla data di effettiva delibera del rinnovo, per le certificazioni ricadenti anche solo parzialmente nel settore IAF 28, CERTIFICA garantisce la continuità temporale dei certificati emessi.

Per tutti gli altri settori IAF il periodo di validità della certificazione sarà di regola un triennio a partire dalla data di effettiva delibera del rinnovo; tuttavia, al fine di evitare discrepanze, nel caso in cui la decisione sulla certificazione venga presa nei 30 giorni solari precedenti alla data di scadenza, il certificato manterrà la sua continuità temporale.

## 12 AUDIT SPECIALI

### 12.1 Estensione del campo di applicazione

L'estensione della certificazione può riguardare la norma, le attività, le unità operative certificate. Per avviare l'iter di estensione del campo di applicazione di una certificazione già rilasciata, l'Organizzazione licenziataria deve presentare una formale richiesta indicando l'oggetto dell'estensione, a seguito della quale CERTIFICA provvede all'effettuazione di un riesame della domanda e stabilisce le attività di audit necessarie per decidere se possa essere, o meno, concessa. CERTIFICA può decidere di:

- ❖ effettuare un Audit Supplementare unitamente ad un audit di sorveglianza. Nel caso non sia possibile, per esigenze dell'Organizzazione effettuare l'Audit Supplementare in occasione della sorveglianza o perché la richiesta di estensione è a cavallo di due audit di sorveglianza, questo sarà svolto limitatamente all'oggetto dell'estensione della certificazione);
- ❖ richiedere la presentazione di una nuova domanda di certificazione (vedi § 8.1).

L'Offerta per l'estensione è calcolata sulla base di quanto previsto dal Tariffario.

La pratica relativa all'estensione viene esaminata dal Comitato di Delibera e nel caso in cui l'analisi della documentazione e/o l'audit abbiano esito positivo, CERTIFICA rilascia un nuovo certificato che porterà lo stesso codice di identificazione aggiornato nella data di emissione corrente.

Un'evidenza documentale sostitutiva non può essere utilizzata nei casi di richiesta di estensione del campo di applicazione della certificazione. L'estensione di una attività associata ad una tipologia di opera può essere concessa solo a seguito di verifica in un cantiere operativo e significativo.

Nessuna modifica dello scopo di certificazione (per estensione) potrà essere discussa in sede di Audit, se l'Azienda non ha preventivamente informato per iscritto CERTIFICA e in assenza di accettazione da parte dell'Organismo.

### 12.2 Audit con breve preavviso

Può essere necessario eseguire audit con breve preavviso ad Organizzazioni certificate in seguito a:

- presenza di reclami (vedere § 19.2);
- modifiche (vedere § 14.3);
- sospensione della certificazione (vedere § 13.1);

Il tempo minimo di preavviso deciso da CERTIFICA è pari a 3 giorni solari.

In tal caso CERTIFICA:

- ❖ rende noto in anticipo alle Organizzazioni certificate, tramite il presente paragrafo le condizioni in

## Regolamento settore IAF 28

---

- ❖ base alle quali sono eseguite queste visite con breve preavviso, sanzioni comprese;
- ❖ pone particolare cura nella designazione del gruppo di audit a causa della mancanza di possibilità, da parte dell'Organizzazione, di avanzare obiezioni sui membri del gruppo stesso. Normalmente, sono nominati auditor già incaricati presso quell'Organizzazione, per i quali non sono pervenute motivate ricusazioni e dai Questionari di Soddisfazione compilati dall'Organizzazione non risulti alcun appunto negativo. Pertanto, il non invio dei Questionari di Soddisfazione a CERTIFICA comporta l'automatica accettazione del gruppo di audit.

L'Organizzazione ha l'obbligo di consentire l'accesso al gruppo di Audit pena la sospensione della certificazione nel caso di indagine su reclami e modifiche e pena la revoca nei casi di indagine a valle della sospensione. Le spese di tale attività saranno a carico di CERTIFICA se l'esito dell'audit accerta mancanza di dolo o di rilievi, saranno a carico dell'Organizzazione negli altri casi. La tariffa applicata è equivalente al costo dei giorni/uomo previsti in Offerta.

In particolare, relativamente alle variazioni nella struttura organizzativa e/o proprietaria e/o nel sistema di gestione dell'Organizzazione, possono essere effettuati sia audit supplementari sia con breve preavviso, in funzione dei dati disponibili presso CERTIFICA circa la correttezza storica di comportamento dell'Organizzazione, delle reali problematiche del caso in esame, ecc.

### 12.2 Audit senza preavviso

Può essere necessario eseguire audit senza preavviso ad Organizzazioni certificate in seguito a:

- presenza di reclami (vedere § 19.2);
- modifiche (vedere § 14.3);
- sospensione della certificazione (vedere § 13.1);

Il tempo minimo di preavviso deciso da CERTIFICA è pari a 3 giorni solari.

In tal caso CERTIFICA:

- ❖ rende noto in anticipo alle Organizzazioni certificate, tramite il presente paragrafo le condizioni in base alle quali sono eseguite queste visite con breve preavviso, sanzioni comprese;
- ❖ pone particolare cura nella designazione del gruppo di audit a causa della mancanza di possibilità, da parte dell'Organizzazione, di avanzare obiezioni sui membri del gruppo stesso. Normalmente, sono nominati auditor già incaricati presso quell'Organizzazione, per i quali non sono pervenute motivate ricusazioni e dai Questionari di Soddisfazione compilati dall'Organizzazione non risulti alcun appunto negativo. Pertanto, il non invio dei Questionari di Soddisfazione a CERTIFICA comporta l'automatica accettazione del gruppo di audit.

L'Organizzazione ha l'obbligo di consentire l'accesso al gruppo di Audit pena la sospensione della certificazione nel caso di indagine su reclami e modifiche e pena la revoca nei casi di indagine a valle della sospensione. Le spese di tale attività saranno a carico di CERTIFICA se l'esito dell'audit accerta mancanza di dolo o di rilievi, saranno a carico dell'Organizzazione negli altri casi. La tariffa applicata è equivalente al costo dei giorni/uomo previsti in Offerta.

In particolare, relativamente alle variazioni nella struttura organizzativa e/o proprietaria e/o nel sistema di gestione dell'Organizzazione, possono essere effettuati sia audit supplementari sia con breve preavviso, in funzione dei dati disponibili presso CERTIFICA circa la correttezza storica di comportamento dell'Organizzazione, delle reali problematiche del caso in esame, ecc.

### 12.3 UTILIZZO DI EVIDENZE DOCUMENTALI

L'utilizzo delle evidenze documentali è consentito a condizione che la realizzazione non sia conclusa da oltre 5 anni, salvo eventuali prescrizioni legislative applicabili.

Un'evidenza documentale può essere utilizzata solo nei casi in cui i lavori siano stati ultimati o parzialmente eseguiti, non risulta altresì applicabile nei casi di cantieri non ancora avviati, le cui verifiche sarebbero limitate e pertanto non significative ed efficaci per poter valutare la corretta gestione in qualità del sistema dell'Organizzazione.

Un'evidenza documentale non può essere utilizzata nei casi di richiesta di estensione del campo di applicazione della certificazione. L'estensione di un processo realizzativo può essere concessa solo a seguito di verifica in un cantiere operativo e significativo. L'estensione di un processo realizzativo in fase di rinnovo ricade nelle regole di cui al § 11.



## Regolamento settore IAF 28

---

### 13 SOSPENSIONE, REVOCA O RIDUZIONE DELLO SCOPO DI CERTIFICAZIONE

#### 13.1 Sospensione della Certificazione

La Direzione di CERTIFICA per motivi ritenuti gravi e formalizzati per iscritto all'Organizzazione tramite comunicazione raccomandata A.R., o mezzo equivalente, ha facoltà di sospendere temporaneamente, per un periodo massimo di 6 mesi, la Certificazione concessa.

E' sottoposta alla decisione del Comitato di Delibera l'eventuale sospensione/revoca proposta dal RGVI in occasione di visite di mantenimento che evidenzino gravi carenze tecniche.

Ad esempio, la sospensione può essere applicata quando:

- L'Organizzazione non gestisce correttamente i reclami;
- L'Organizzazione in occasione delle visite di mantenimento mostra gravi carenze nel Sistema, e tali carenze a giudizio di CERTIFICA, non sono comunque tali da comportare la revoca immediata della Certificazione;
- L'Organizzazione non ha inoltrato, entro 15 giorni solari, la proposta relativa alle azioni correttive stabilite con la tempistica di attuazione, a fronte di Non Conformità Minori rilevate;
- L'Organizzazione non rispetta quanto previsto per l'attuazione della risoluzione delle Non Conformità;
- L'Organizzazione non è in grado di completare le azioni correttive/preventive entro il periodo concordato;
- L'Organizzazione non è in regola con i pagamenti relativi alle attività già effettuate;
- L'Organizzazione, in base al giudizio di CERTIFICA, abusa del marchio di certificazione dell'Organismo e dell'attestato di certificazione;
- L'Organizzazione non pone rimedio in modo soddisfacente per CERTIFICA all'uso improprio del Certificato e/o dei marchi;
- L'Organizzazione contravviene alle prescrizioni del Regolamento;
- L'Organizzazione richiede la sospensione per giustificati motivi;
- L'Organizzazione apporta modifiche sostanziali al Sistema senza la dovuta notifica a CERTIFICA o in mancanza di approvazione da parte di quest'ultimo;
- L'Organizzazione non è in grado di programmare verifiche ispettive di sorveglianza entro il periodo stabilito;
- L'Organizzazione non è in grado di assicurare il regolare svolgimento delle attività di verifica previste, o ne rifiuta od ostacola l'esecuzione;
- L'Organizzazione non garantisce la conformità del Sistema di Gestione a leggi e regolamenti cogenti relativi allo standard di certificazione applicato e non provvede ad adeguare il proprio Sistema di Gestione alle nuove disposizioni;
- L'Organizzazione non garantisce il rispetto dei requisiti cogenti di prodotto e/o servizio;
- L'Organizzazione non informa CERTIFICA di tutti i procedimenti legali in essere inerenti il campo di applicazione della Certificazione;
- a seguito di decisioni del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità;
- L'Organizzazione certificata non consenta lo svolgimento degli audit di sorveglianza o di rinnovo della certificazione con la periodicità necessaria;
- L'Organizzazione certificata non comunica intenzione e modalità di modifica del sistema di gestione e/o altre modifiche quali cambio di sede legale e/o operativa, denominazione sociale, tipologia societaria, ecc..

Nei succitati casi CERTIFICA invia all'intestatario un richiamo scritto, invitandolo a regolarizzare la propria posizione entro un termine all'uopo stabilito e/o entro le scadenze previste. In mancanza di riscontro o nel caso che le necessarie azioni correttive non siano intraprese dall'Organizzazione, l'Organismo provvede alla sospensione della certificazione.

A seguito della sospensione l'Organizzazione deve:

- cessare l'utilizzazione del marchio CERTIFICA e dei riferimenti alla certificazione;
- astenersi dal pubblicizzare ulteriormente la certificazione.

Le sospensioni sono riportate sull'Elenco delle Organizzazioni Certificate disponibile sul sito web e comunque, CERTIFICA può rendere pubblica la sospensione con le modalità che ritiene più opportune.

Se l'Organizzazione, entro i tempi stabiliti dall'OdC, provvede a rimuovere le cause che hanno portato alla sospensione del certificato, CERTIFICA provvede alla riattivazione della certificazione. E' sottoposta alla decisione del Comitato di Delibera la riattivazione dei certificati sospesi a causa della rilevazione di gravi carenze tecniche.

Se l'Organizzazione non risolve, nel tempo stabilito da CERTIFICA, le problematiche oggetto della sospensione, l'OdC provvede a sanzionare tramite revoca o riduzione dello scopo di certificazione.

In caso di mancata effettuazione dell'audit di rinnovo CERTIFICA provvede a sospendere la validità del certificato fino alla data di naturale scadenza dello stesso. Esclusivamente in questo caso la sospensione si considera irreversibile e l'Organizzazione dovrà procedere ad iniziare un nuovo iter di Certificazione.

## Regolamento settore IAF 28

---

### 13.2 Revoca

La certificazione è revocata dalla Direzione di CERTIFICA nei seguenti casi:

- ❖ persistere, oltre i tempi di cui al precedente § 13.1, delle cause che hanno portato alla sospensione della certificazione;
- ❖ reiterata indisponibilità ad acconsentire l'audit da parte del personale di CERTIFICA nella quale viene ricompresa anche la mancata risposta a più solleciti di comunicazione dei cantieri aperti;
- ❖ ripetuta inosservanza degli impegni assunti con CERTIFICA per porre rimedio alla carenza del sistema di gestione per la Qualità riscontrate e segnalate nel corso degli audit;
- ❖ cessazione delle attività oggetto di certificazione per un periodo di tempo superiore a 12 (dodici) mesi;
- ❖ gravi violazioni o irregolarità nell'utilizzo del certificato e del logo di certificazione;
- ❖ persistenza della condizione di morosità per oltre 1 (un) mese dal ricevimento della diffida/sollecito inviata da CERTIFICA per lettera R.R ed in ogni caso entro 120 giorni solari dall'emissione della fattura (solo per audit di mantenimento, sono esclusi audit di certificazione e rinnovo per i quali i pagamenti devono essere effettuati prima dell'emissione del certificato);
- ❖ altre violazioni gravi del contratto e del Regolamento;
- ❖ fallimento o liquidazione dell'Organizzazione;
- ❖ accertata inosservanza della normativa cogente con particolare riferimento ad eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi passati in giudicato;
- ❖ mancato adeguamento del sistema di gestione per la qualità alle modifiche del presente Regolamento;
- ❖ rinuncia alla procedura di arbitrato in caso di contenziosi.
- ❖ cessione ad altra Organizzazione del ramo d'azienda preposto allo svolgimento delle attività rientranti nello scopo della certificazione;
- ❖ fusione con altra/e Organizzazione/i;
- ❖ scissione;
- ❖ conferimento in toto dell'azienda ad altra Organizzazione.

La revoca della certificazione può essere parziale o globale (es. quando riguarda alcune o tutte le sedi/filiali/stabilimenti di un'Organizzazione) o può essere per intero o per una parte (es. quando riguarda tutta o solo una parte dell'attività oggetto della certificazione).

La revoca della certificazione è notificata all'Organizzazione con lettera raccomandata A.R., o con modalità di trasmissione equivalente, con l'indicazione delle ragioni del provvedimento adottato.

Inoltre CERTIFICA provvede alla cancellazione dell'intera Organizzazione o soltanto dei siti interessati, dall'Elenco delle Organizzazioni Certificate presente sul sito web, oppure alla modifica dell'oggetto della certificazione. A seguito della revoca, l'Organizzazione deve:

- ❖ restituire l'originale/i del certificato/i di conformità;
- ❖ non utilizzare le copie e riproduzioni del certificato/i;
- ❖ cessare l'utilizzazione del marchio e dei riferimenti alla certificazione;
- ❖ astenersi dal pubblicizzare ulteriormente la certificazione.

In tutti i casi di revoca della certificazione, saranno dovuti all'OdC tutti i corrispettivi maturati per la prestazione dei servizi resi, nonché il rimborso di tutti i costi, le spese e gli oneri sostenuti da CERTIFICA per la prestazione dei Servizi resi sino alla data di revoca, nonché quanto disposto all'interno dell'offerta di certificazione sottoscritta.

L'Organizzazione cui è stata ritirata la certificazione può ripresentare domanda di certificazione soltanto a seguito della dimostrazione che sono già stati portati a termine efficacemente i provvedimenti che CERTIFICA ha ritenuto idonei ad evitare il ripetersi delle condizioni che avevano dato luogo al provvedimento.

### 13.3 Riduzione

La riduzione della certificazione può riguardare la norma, le attività, le unità operative certificate. La riduzione della certificazione è effettuata su specifica richiesta dell'Organizzazione, o su decisione di CERTIFICA.

Per avviare l'iter, il licenziatario deve presentare una formale richiesta indicando l'oggetto della riduzione, a seguito della quale CERTIFICA può decidere di:

- ❖ effettuare un esame della documentazione del sistema di gestione;
- ❖ effettuare un Audit Supplementare;
- ❖ richiedere la presentazione di una nuova domanda di certificazione (vedi § 8.1);
- ❖ accordare semplicemente la riduzione sulla base dell'analisi della documentazione (richiesta di riduzione).

L'offerta economica per la riduzione è calcolata sulla base di quanto previsto dal tariffario.

Nel caso in cui l'analisi della documentazione e/o l'audit abbiano esito positivo, CERTIFICA rilascia un nuovo certificato.

La riduzione della certificazione può essere disposta anche da CERTIFICA nel caso:

- ❖ di modifiche apportate al sistema di gestione (vedi § 14.3).



## Regolamento settore IAF 28

---

- ❖ L'Organizzazione non sia più attiva per il prodotto/servizio oggetto della certificazione o parte di esso;
- ❖ L'Organizzazione non risulti più conforme per una parte del campo di applicazione.

La pratica relativa alla riduzione viene esaminata dal Comitato di Delibera e nel caso in cui l'analisi della documentazione e/o l'audit abbiano esito positivo, CERTIFICA rilascia un nuovo certificato.

### 13.4 Rinuncia della certificazione

Un'azienda può rinunciare alla Certificazione in suo possesso presentando formale disdetta del contratto, con preavviso superiore a tre mesi, alla scadenza del periodo di validità triennale del contratto, o nel caso di Variazione delle Norme di riferimento della Certificazione, di modifiche ai Regolamenti per la Certificazione dei sistemi Aziendali e/o per l'uso del Marchio, o per disdetta unilaterale del contratto, nel periodo di validità triennale.

In tutti i casi di rinuncia, saranno dovuti all'OdC tutti i corrispettivi maturati per la prestazione dei servizi resi, nonché il rimborso di tutti i costi, le spese e gli oneri sostenuti da CERTIFICA per la prestazione dei Servizi resi sino alla data di efficacia della rinuncia stessa, nonché quanto disposto all'interno dell'offerta di certificazione sottoscritta.

CERTIFICA provvede all'annullamento del Certificato e contestualmente all'eliminazione del nominativo del cliente dall'Elenco delle Aziende Certificate. La rinuncia è, quindi, effettiva, a decorrere dal momento dell'annullamento del Certificato.

## Regolamento settore IAF 28

---

### 14 MODIFICHE ALLA CERTIFICAZIONE

#### 14.1 Notifica di Modifiche alle Norme per la Certificazione dei Sistemi di Gestione da Parte di CERTIFICA

Le modifiche dei requisiti della certificazione conseguenti a variazioni delle norme di riferimento per la certificazione dei sistemi di gestione, sono tempestivamente comunicate per iscritto da CERTIFICA ai clienti, con l'indicazione della data in cui entreranno in vigore.

Tutte le Organizzazioni che sono sottoposte ad audit nei primi 6 mesi dalla data di entrata in vigore di cui sopra, saranno verificate a fronte della vecchia o della nuova norma in funzione della richiesta dell'Organizzazione.

L'adeguamento alla nuova norma è obbligatorio per il successivo audit.

Tutte le Organizzazioni che sono sottoposte ad audit successivamente ai 6 mesi dalla data di entrata in vigore saranno verificate con la nuova norma.

Le Organizzazioni possono chiedere, per iscritto, informazioni e chiarimenti a cui CERTIFICA risponderà per iscritto.

#### 14.2 Notifica di Modifiche al Regolamento da Parte di CERTIFICA

Le modifiche, conseguenti alle variazioni delle norme e/o del sistema di gestione di CERTIFICA, descritto nel presente Regolamento, sono comunicate ai clienti, i quali possono comunicare per iscritto i loro pareri o richiedere chiarimenti entro 30 giorni lavorativi dalla data di notifica delle modifiche.

Relativamente alle Organizzazioni che non hanno formulato rilievi vige il principio del silenzio-assenso per cui le modifiche si intendono accettate.

Le Organizzazioni possono adeguarsi alle nuove prescrizioni entro il termine di 3 mesi solari dalla comunicazione suddetta oppure rinunciare alla certificazione secondo le modalità indicate al § 13.4 del presente Regolamento.

#### 14.3 Notifica di Modifiche Apportate dall'Organizzazione Certificata

L'Organizzazione, come richiesto al § 7.1, deve notificare nel termine di 60 gg. l'avvenuta modifica al proprio sistema di gestione e ogni altra modifica significativa che possa comprometterne la conformità.

A puro titolo indicativo e non esaustivo si citano:

1. modifiche dei requisiti esclusi (rispetto all'eventuale manuale approvato);
2. modifiche nella gestione dei processi affidati all'esterno (rispetto all'eventuale manuale approvato);
3. variazionedellacomposizioneproprietaria;
4. trasferimento delle attività a terzi sia a titolo oneroso che gratuito (es. cessione/affitto del ramo d'azienda o conferimento totale, ecc., per i dettagli vedere § 20);
5. variazione della ragione sociale e/o dell'oggetto sociale limitatamente alle attività certificate;
6. variazione degli assetti organizzativi (in termini quantitativi e di competenze) e/o tecnici relativi ai processi principali di produzione/erogazione (tecnologie e tecniche produttive).

In particolare le modifiche di cui ai punti 1) e 2) non devono essere attuate prima che CERTIFICA abbia esaminato la documentazione e la natura delle modifiche richieste; dopo l'analisi CERTIFICA può decidere di approvarle direttamente oppure richiedere:

- un'integrazione di dati, documenti e informazioni;
- un esame completo della documentazione del sistema di gestione;
- un Audit Supplementare;
- la presentazione di una nuova Domanda di certificazione (vedi § 8.1).

CERTIFICA comunica per iscritto all'Organizzazione, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta d'approvazione delle modifiche, le azioni che intende intraprendere.

Le spese per le eventuali azioni di verifica sono a carico dell'Organizzazione.

La titolarità della certificazione può essere trasferita ad altro soggetto giuridico (es. variazione della ragione sociale, cessione/affitto del ramo d'azienda o conferimento totale) soltanto previa valutazione del mantenimento delle condizioni richieste per la certificazione nei termini sopra esposti.

Eventuali modifiche, anche formali, richieste dall'Organizzazione a certificati emessi da CERTIFICA comportano l'emissione di un nuovo certificato e un addebito fisso per spese amministrative, come riportato sull'Offerta.

## Regolamento settore IAF 28

---

### 15 TRASFERIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI

È possibile, per un'Organizzazione, il trasferimento delle certificazioni a CERTIFICA come previsto dalla Guida IAF MD2:2017.

Rientrano in quest'ambito anche gli Organismi che hanno cessato l'attività pur avendo mantenuto l'accreditamento fino alla cessazione, ma sono esclusi quelli che hanno visto l'accreditamento revocato per qualsiasi motivo. Nel caso di sospensione dell'accreditamento valgono le indicazioni dell'Ente di accreditamento in merito alla validità dei certificati emessi.

Il trasferimento può essere effettuato a condizione che i seguenti presupposti siano rispettati:

- il certificato da trasferire sia in corso di validità (ossia non sottoposto a provvedimenti di sospensione, ritiro, ecc);
- il certificato sia stato rilasciato da Organismo di certificazione accreditato da ACCREDIA o da altro Ente di Accreditamento firmatario di IAF MLA EA, o da organismo non accreditato;
- la validità del certificato non sia subordinata allo svolgimento di verifiche straordinarie, rispetto al normale schema di sorveglianza di CERTIFICA, da parte dell'emittente il primo certificato;
- non vi siano procedimenti giudiziari in corso o condanne passate in giudicato per responsabilità da prodotto difettoso.

CERTIFICA subentrante, si riserva di valutare la richiesta di trasferimento mediante lo svolgimento di apposita istruttoria tesa alla verifica dei suddetti presupposti.

In questa fase il richiedente deve fornire a CERTIFICA tutte le informazioni e documenti relativi agli audit pregressi (ultimo rapporto di certificazione o rinnovo, i successivi rapporti di sorveglianza, i relativi rilievi, eventuali reclami e le relative azioni correttive intraprese), le ragioni della richiesta di trasferimento, pena la non applicazione del procedimento di transfer. Eventuali non conformità ancora aperte dovrebbero essere chiuse dall'Organismo emittente prima del trasferimento, diversamente, dovranno essere fornite correzioni e azioni correttive, in modo che possano essere chiuse da CERTIFICA subentrante.

L'istruttoria prevede l'emissione di un'offerta economica elaborata sulla base del Tariffario in funzione del costo previsto per il riesame della documentazione e del momento contrattuale (sorveglianza o rinnovo) del certificato da trasferire.

CERTIFICA può anche emettere il certificato dopo il riesame della documentazione, seguendo il normale iter di delibera, conformandosi al programma di sorveglianza pianificato dall'Organismo che ha rilasciato il certificato.

Il certificato riporterà come data di prima emissione quella indicata sul certificato emesso dal precedente Organismo, di tale circostanza se ne da evidenza documentale.

Nel caso non vi siano i presupposti per accettare il trasferimento, la richiesta da parte dell'Organizzazione sarà trattata come se fosse una richiesta di prima certificazione.

## Regolamento settore IAF 28

---

### 16 TARIFFE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

#### 16.1 Tariffe

Gli importi per la certificazione sono definiti nell'offerta predisposta da CERTIFICA applicando il Tariffario ai dati ed alle informazioni comunicati dall'Organizzazione. Essi sono validi per i primi 3 anni di certificazione. I costi relativi ai trienni successivi, sono soggetti ad aggiustamenti sulla base del tasso d'inflazione ISTAT dell'anno precedente.

L'offerta può essere modificata se i dati forniti in fase di offerta si rivelino errati o difformi; tali variazioni/difformità possono essere:

- comunicate dall'Organizzazione a seguito di modifiche interne intervenute dopo le richieste di offerta;
- rilevate a seguito di audit,
- a seguito di variazione del Tariffario.

CERTIFICA notifica le variazioni ai clienti, per fax o posta elettronica, riconoscendo il diritto, entro 30 giorni solari dalla notifica, di risolvere il contratto rinunciando alla certificazione.

Trascorso il suddetto termine le modifiche sono da intendersi automaticamente accettate.

Per le eventuali attività svolte prima della scadenza del termine, all'Organizzazione che si avvalga del diritto di rinuncia, sono praticate le tariffe antecedenti alle variazioni.

#### 16.2 Condizioni di pagamento

I pagamenti relativi a certificazione/mantenimento devono essere versati nei tempi e con le modalità indicate nell'Offerta e nelle successive comunicazioni amministrative. Sui ritardati pagamenti si applicherà un saggio di interessi così come disciplinato dall'art. 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2012 n. 231.

Il mancato versamento delle somme richieste comporta la non effettuazione da parte di CERTIFICA dell'attività e, quando applicabile, l'emissione di una lettera di diffida, contenente il termine per l'effettuazione del pagamento, decorso il quale si procederà automaticamente alla sospensione e successivamente alla revoca della certificazione, nel caso di permanenza delle condizioni di insolvenza, come previsto al § 13 del presente Regolamento.

L'annullamento e/o la richiesta di rinvio dell'audit comunicata a CERTIFICA con un preavviso inferiore ai 4 giorni lavorativi, comporta l'addebito del 50% dell'importo globale dell'audit stesso.

### 17 USO DEL MARCHIO E DEL CERTIFICATO

Una volta completato positivamente il processo di verifica ed emesso il relativo certificato, viene concessa all'Organizzazione l'autorizzazione all'utilizzo del marchio di certificazione di sistema e del certificato.

Il marchio è di esclusiva proprietà di CERTIFICA e ne è vietato l'uso senza esplicita autorizzazione (concessa con la lettera di invio del certificato).

L'Organizzazione è tenuta a utilizzare il marchio/marchi e/o il certificato in accordo ai requisiti definiti nel "Regolamento per l'uso del marchio".

### 18 RISERVATEZZA

CERTIFICA garantisce la riservatezza di tutti gli atti, dati e informazioni riguardanti le Organizzazioni che, a partire dalla domanda di certificazione, sono considerati riservati e gestiti nel rispetto della legge applicabile. Il Titolare del trattamento dei dati è CERTIFICA.

Tutte le persone, interne ed esterne (comitati, auditor, fornitori di servizi informatici, ecc.) coinvolte nel processo di certificazione o che per altri motivi hanno accesso agli uffici di CERTIFICA, sottoscrivono un preciso impegno di riservatezza ed assenza di conflitto di interessi, che nei casi applicabili, è riportato anche nel contratto (auditor, fornitori di servizi, ecc.).

CERTIFICA informa il cliente, in anticipo, circa le informazioni che intende rendere pubbliche. Tutte le altre informazioni, tranne quelle rese pubbliche dall'Organizzazione, saranno considerate confidenziali.

Tranne per quanto richiesto dalla norma, non saranno divulgate, a una terza parte, informazioni su un particolare cliente o persona senza il consenso scritto della stessa Organizzazione o persona. Nei casi in cui la legislazione richieda a CERTIFICA di divulgare informazioni riservate a una terza parte, l'Organizzazione o la persona interessata saranno informate in anticipo circa le informazioni fornite, salvo contraria disposizione di legge.

Le informazioni riguardanti il cliente provenienti da fonti diverse da quelle dello stesso (per esempio da chi presenta un reclamo, da autorità in ambito legislativo), sono trattate come informazioni riservate, in maniera conforme alla politica di CERTIFICA.

Il personale, compresi i membri dei Comitati, i fornitori, il personale di organismi esterni o le persone che operano per conto di CERTIFICA, come detto, sono tenute alla riservatezza di tutte le informazioni ottenute o

## Regolamento settore IAF 28

---

derivanti dall'esecuzione delle attività CERTIFICA.

CERTIFICA dispone ed utilizza apparecchiature e dispositivi che garantiscano il trattamento in sicurezza delle informazioni riservate (accesso ad ogni personal computer con password, documenti e registrazioni proprie o di richiedenti e licenziatari in armadi sotto chiave).

Quando le informazioni riservate sono rese disponibili ad altri organismi (per esempio enti di accreditamento, ecc.) CERTIFICA informa il cliente di tali azioni.

Inoltre, quanto sopra è valido fatto salvo che:

- o la pubblicazione di dati sia prevista dalle regole di accreditamento o di certificazione (Elenco delle Organizzazioni Certificate comprensivo dell'indirizzo, e la descrizione dei campi di applicazione della certificazione rilasciata, e le date di rilascio e/o di scadenza della certificazione stessa);
- o la comunicazione sia prevista ai sensi del presente Regolamento per l'efficace esercizio delle proprie funzioni. In tal caso, essa deve rimanere circoscritta ai destinatari della medesima;
- o sia diversamente stabilito per legge o disposto dall'Autorità Giudiziaria;
- o la divulgazione avvenga su consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate.

L'accettazione del presente Regolamento autorizza CERTIFICA al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione delle informazioni/dati coerentemente a quanto espresso nel presente paragrafo e nel rispetto delle leggi cogenti.

### 19 RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI

#### 19.1 Ricorsi

Il ricorso si applica al caso in cui un'Organizzazione intenda ricorrere contro una qualsiasi decisione presa nei suoi confronti. Il ricorso, che non sospende il provvedimento/la sanzione, deve essere presentato con lettera raccomandata A.R. (o altro sistema di comunicazione equivalente) entro 10 (dieci) giorni lavorativi, dalla notifica del/della provvedimento/sanzione.

CERTIFICA conferma, per iscritto, il ricevimento del ricorso e nella stessa lettera, comunica all'Organizzazione i nominativi dei componenti del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità di cui il Direttore può avvalersi per prendere in esame la pratica, che possono essere tutti (in genere tutti) o solo una parte tra i più competenti sull'oggetto del ricorso.

L'attivazione del Comitato garantisce indipendenza, imparzialità e non coinvolgimenti precedenti nei contenuti del ricorso e, soprattutto, che non vi siano azioni di natura discriminatoria nei confronti del ricorrente. Il Comitato decide, valutando tutto l'iter di ricezione, validazione ed esame del ricorso da parte di CERTIFICA e tenendo presente gli esiti di ricorsi simili, antecedenti. Inoltre, esso garantisce, la loro registrazione, rintracciabilità, le azioni per risolverli e l'adozione di correzioni e/o azioni correttive appropriate.

L'Organizzazione può avanzare obiezioni in merito alla composizione del gruppo dei membri a cui viene sottoposto il ricorso presentato. Nel caso di motivazioni oggettive, è prevista la sostituzione del membro o dei membri del gruppo interessati alla ricusazione. Tale ricusazione deve essere presentata per iscritto entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione dei nominativi. Dopo l'analisi del ricorso e decisioni in merito da parte del Comitato, CERTIFICA fornisce una risposta scritta all'Organizzazione ricorrente entro 3 (tre) mesi solari dalla presentazione dell'appello. CERTIFICA fornisce rapporti sullo stato di avanzamento del ricorso, ogni qualvolta vi siano delle modifiche sull'avanzamento stesso. Le spese relative alle attività derivanti dal ricorso sono a carico dell'Organizzazione nel solo caso in cui essa risulti parte soccombente.

#### 19.2 Reclami e segnalazioni

CERTIFICA prende in considerazione tutti i reclami e le segnalazioni pervenute per iscritto dai clienti o da altre parti e li gestisce in accordo al presente Regolamento.

Essi sono identificati e registrati in apposito registro, analizzati da tecnici che non hanno avuto alcun coinvolgimento precedente nei contenuti del reclamo stesso (tipicamente il Responsabile Qualità) e sono verificate tutte le informazioni necessarie per valutarne la fondatezza. Nel caso in cui il reclamo si riveli infondato, CERTIFICA informa per iscritto il reclamante motivando le ragioni per cui il reclamo è da considerarsi infondato.

Nel caso di reclamo fondato, afferente ad attività di certificazione di cui è responsabile l'OdC, CERTIFICA provvede ad analizzare i fatti descritti, le registrazioni, i comportamenti degli auditor, la pratica di riferimento per verificare l'efficacia del sistema di gestione, ecc. Sulla base di tali analisi, CERTIFICA provvederà alla correzione dell'evento e, quando sono note le cause, aprirà un'azione correttiva.

Nel caso la segnalazione si riferisca ad un'Organizzazione certificata, CERTIFICA notifica per iscritto all'Organizzazione il reclamo, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento e, quando applicabile, richiedendo alla stessa l'attuazione di un'azione correttiva che sarà successivamente valutata dall'OdC. Ove ritenuto necessario CERTIFICA dispone l'effettuazione di audit supplementari.

Su richiesta, anche telefonica, da parte del reclamante, CERTIFICA fornisce rapporti sullo stato di avanzamento del reclamo.

A conclusione delle attività di cui sopra, CERTIFICA, dopo aver comunicato per iscritto al reclamante (entro 30

## Regolamento settore IAF 28

---

giorni solari), gli esiti del processo di trattamento del reclamo valuterà con lo stesso la possibilità di comunicare all'esterno informazioni circa il reclamo stesso.

I reclami possono pervenire a CERTIFICA tramite qualsiasi mezzo, purché in forma scritta (fax, e-mail, posta ordinaria); allo scopo di garantire una rapida ed efficace risposta, è preferibile utilizzare il modello appositamente predisposto, presente sul sito internet dell'OdC.

Eventuali reclami verbali o telefonici sono presi in considerazione, a patto che non siano anonimi e che siano seguiti comunque, da comunicazione scritta.

Tutta l'attività sopra descritta è assoggettata a requisiti di riservatezza, per quanto riguarda il reclamante ed il contenuto del reclamo stesso, compatibilmente con le prescrizioni di notifica ai soggetti previsti dalla norma.

### 19.3 Contenziosi

Qualunque contenzioso che dovesse insorgere:

- in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto di certificazione o per qualsiasi altra ragione (ad esempio, non soddisfacente risposta ad un ricorso) e comunque riferita al rapporto contrattuale CERTIFICA- Organizzazione;
- tra le parti, direttamente o indirettamente, per l'applicazione o per l'interpretazione del presente "Regolamento per la Certificazione" o per qualsiasi altra ragione,

è devoluto esclusivamente al lodo di un collegio arbitrale secondo la procedura di arbitrato irrituale.

Tale collegio è composto da tre membri, due dei quali nominati dalle parti, uno per ciascuna, ed il terzo, con funzione di presidente del collegio arbitrale, dai due arbitri nominati dalle parti.

In mancanza di accordo l'arbitro viene nominato dal presidente del Foro di Napoli. La parte che riterrà di promuovere l'arbitrato comunicherà all'altra a mezzo lettera raccomandata A.R. Il nome dell'arbitro da essa designato. La parte che ha ricevuto tale comunicazione dovrà a propria volta comunicare con lettera raccomandata A.R. all'altra parte il nominato. L'arbitrato, come detto, sarà irrituale ma secondo diritto e le parti si impegnano a considerare la decisione arbitrale come manifestazione della propria volontà contrattuale ed a rispettarla come tale ai sensi dell'articolo 1372 c.c.

Le spese dell'arbitrato sono a carico del soccombente. La sede dell'arbitrato è in via esclusiva Napoli.

Relativamente ai contenziosi, la notifica è registrata nella pratica di certificazione dell'Organizzazione e copia della stessa è inviata al Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità.

Per tutte le altre controversie che dovessero insorgere tra CERTIFICA e soggetti differenti dalle Organizzazioni licenziatricie, è competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

## Regolamento settore IAF 28

---

### 20 GESTIONE DI CASI PARTICOLARI

Di seguito sono illustrate le possibili richieste da parte delle Organizzazioni già certificate da CERTIFICA e le modalità di gestione da parte di CERTIFICA, delle stesse.

#### 20.1 Cessione di Ramo d'Azienda

Riguardo a questa problematica i casi possibili sono:

- 1) cessione di tutto il ramo d'azienda certificato: si procede alla revoca del certificato senza effettuazione di audit;
- 2) cessione di parte del ramo d'azienda certificato: si procede alla riduzione dello scopo relativo alle attività cedute senza effettuazione di audit.

#### 20.2 Conferimento in Toto d'Azienda

Si procede alla revoca del certificato senza effettuazione di audit.

### 20.3 Variazioni di scarsa rilevanza sulla certificazione

#### 20.3.1 Cambio di denominazione sociale

L'azienda ha variato la denominazione così come si evince da visura camerale esibita in sede di audit ed inviata a CERTIFICA in precedenza, senza altre modifiche: si procede all'emissione di nuovo certificato.

#### Trasformazione

L'azienda ha modificato esclusivamente il tipo di società (es. da società di persone a società di capitali), si procede all'emissione di nuovo certificato.

#### 20.3.2 Cambio di Sede

Premesso che per sede legale si intende quella riportata nella visura camerale, mentre l'operativa è la sede dove si svolgono di fatto le attività, nel caso che le due siano distinte vale quanto appresso riportato:

##### Cambio di Sede Legale

L'azienda ha variato la sola sede legale, si procede all'emissione di nuovo certificato.

##### Cambio di Sede Operativa

L'azienda ha variato la sede operativa:

1. si procede ad un Audit Supplementare con emissione di un nuovo certificato se la richiesta è a cavallo tra due visite;
2. si procede ad un Audit di sorveglianza con emissione di un nuovo certificato se la richiesta è a ridosso dell'audit di sorveglianza. In questo caso, a prescindere da quanto riportato nel Programma degli Audit di Sorveglianza, saranno sempre verificati i requisiti 6.3 e 6.4 della UNI EN ISO 9001.

Nel caso che le due sedi coincidano vale quanto descritto per il cambio di Sede Operativa.

L'emissione del Certificato è decisa dalla Direzione.